

XCV<sup>a</sup> TORNATA

MERCOLEDI 16 DICEMBRE 1925

## Presidenza del Presidente TITTONI

## INDICE

Congedi . . . . .	Pag. 4049
Disegni di legge (Seguito della discussione di):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 luglio 1923, n. 3288, contenente norme sulla gerenza e vigilanza dei giornali e delle pubblicazioni periodiche ».	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1081, contenente norme di attuazione del Regio decreto-legge 15 luglio 1923, n. 3288, sulla gerenza e vigilanza dei giornali e delle pubblicazioni periodiche »	
« Disposizioni sulla stampa periodica » . . . . .	4049
Oratori:	
BARZILAI . . . . .	4054
CICCOTTI . . . . .	4062, 4070
MARAGLIANO . . . . .	4052
ROLANDI RICCI, <i>relatore</i> . . . . .	4055
TAMASSIA . . . . .	4050
(Discussione di):	
« Delega al Governo del Re della facoltà di emendare il codice penale, il codice di procedura penale, le leggi sull'ordinamento giudiziario e di apportare nuove modificazioni e aggiunte al codice civile » . . . . .	4071
Oratore:	
BIANCHI LEONARDO . . . . .	4072
(Presentazione di) . . . . .	4065
Uffici (Riunione degli) . . . . .	4049
Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) . . . . .	4079

La seduta è aperta alle ore 15.5.

Sono presenti: il Presidente del Consiglio ministro degli affari esteri, interim per la guerra la marina e l'aeronautica, e i ministri dell'in-

terno, della giustizia e affari di culto, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, ed i sottosegretari di Stato per la guerra.

PELLERANO, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

## Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Brondi, di giorni 8; Garbasso, di giorni 3; Venosta, di giorni 8; Resta Pallavicino, di giorni 6; Supino, di giorni 6.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

## Annuncio di riunione degli Uffici.

PRESIDENTE. Avverto il Senato che domani alle ore 14,30 vi sarà riunione degli Uffici per l'esame di alcuni disegni di legge.

Seguito della discussione dei disegni di legge:  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 luglio 1923, n. 3288, contenente norme sulla gerenza e vigilanza dei giornali e delle pubblicazioni periodiche » (N. 273); « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1081, contenente norme di attuazione del Regio decreto-legge 15 luglio 1923, n. 3288, sulla gerenza e vigilanza dei giornali e delle pubblicazioni periodiche » (N. 274); « Disposizioni sulla stampa periodica » (N. 275).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 luglio 1923, n. 3288, contenente norme sulla gerenza e vigilanza dei giornali e delle pubblicazioni periodiche »; « Conversione in legge del Regio Decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1081, contenente norme di attuazione del Regio decreto-legge 15 luglio 1923, n. 3288, sulla gerenza e vigilanza dei giornali e delle pubblicazioni periodiche »; « Disposizioni sulla stampa periodica ».

Ricordo che ieri venne chiusa la discussione generale, riservando la facoltà di parlare al relatore ed ai senatori iscritti per dichiarazione di voto.

TAMASSIA. Domando di parlare per una dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMASSIA. Onorevoli colleghi, Vi domando una benigna censura. Ho molto esitato a parlare, e ieri la febbre ha contribuito a toglierVi il tormento di un lungo discorso, così quello che oggi dirò si riduce, in fin dei conti, ad una secca e severa dichiarazione di voto.

Quest'agitazione non è soltanto, per dir così, di carattere fisico; la nostra discussione ha avuto tanta importanza, ha destato in me tal fervore di pensieri, da farmi comprendere che io non era nato uomo politico. Credo che i miei benevoli colleghi se ne siano accorti da molto tempo.

Sento il dovere di obbedire ad un preciso precetto di coscienza, davanti al quale nulla vi è che mi possa impedire, di esporre cioè con limpida, onesta, con assoluta sincerità quello che io provo in questo momento. Ed è già un dolore il doversi, in parte, distaccare da amici fidati, coi quali, quasi soli, anche qui in quest'Aula augusta, abbiamo auspicato l'avvento di un Governo veramente nazionale. Da un amico però non può venire nessuna parola aspra, e il consiglio, il timore o l'avvertimento non sono mai cose che possano spiagere a chi vuole libera critica, perchè dalla libera critica può giungere, senz'altro, conforto di consensi.

Nel magnifico discorso dell'amico Federzoni, che paragono a un vero volo di frasi commosse, c'è un punto oscuro: quello che accenna alla censura preventiva. Per quanto riguarda le repressioni severe della stampa, noi siamo perfettamente d'accordo. Nella discussione, è tornata ed è bene, per l'ultima volta, quella testa

di legno del gerente responsabile che ha fatto tanto chiasso, che ha passeggiato attraverso le tesi universitarie, per finire nella scena finale, in cui ebbe l'onore di una larga e lunga discussione nel Senato del Regno. Su questo non c'è incertezza; circa la necessaria applicazione di leggi, le quali reprimano gli abusi della stampa, nel modo più reciso, non c'è alcuno qui che possa in qualche modo dubitare.

Ma il punto oscuro, a cui richiamo il Governo e anzitutto, a cui richiamo la coscienza di chi deve dare oggi il suo voto, è la censura preventiva, la quale spunta, si può vedere, non soltanto dal progetto di legge, ma anche più da quel famoso Decreto, di cui si chiede la conversione, e che avrebbe dovuto fare molte penitenze, per meritare la legale canonizzazione. In fin dei conti, per intenderci chiaramente, il Governo del Re si presenta, nè più nè meno come alimentatore intellettuale e politico del popolo italiano.

Vuole suo codesto monopolio.

Non vi può essere che una verità, quella che è riconosciuta tale dal delegato del potere esecutivo; dal Prefetto, insomma, perchè tutto dipende dall'opinione, dirò meglio, dal giudizio del Prefetto su quello che egli sente giorno per giorno in armonia o in discordia col giornale; ma qui è l'errore, onorevole Federzoni. Qui è l'errore, sia pure di un liberale ostinato; ma è errore riconosciuto dall'esperienza di tutta Europa. Domani, quando avremo la censura, anche avremo una zona grigia, in mezzo a questo mare di libertà, in cui la stampa si afferma nell'Europa costituzionale.

Onorevole collega Federzoni, scusi se dico collega, già siamo stati amici di battaglia e mi permetta che rievochi (ripeto) quei giorni in cui eravamo soli; se mi trovassi solo ancora oggi nella lotta, nulla mi toglierebbe di gridare forte le idee che mi martellano il cervello e mi tormentano. Mi consenta che ricordi un episodio. Quando il Re Magnanimo Carlo Alberto (di cui leggiamo qui in Senato, ogni giorno le parole profetiche, « se sarete uniti sarete invincibili ») quando quel Magnanimo concesse lo Statuto in una seduta famosa del suo Consiglio, egli disse ai Ministri: « Signori, s'intende bene che la libertà di stampa suppone costituzione ». Noi restiamo fedeli al grande monito, noi siamo fe-

deli a quelle parole che sono sgorgate dalle labbra del Re, che volle benedetta da Dio l'itala sua corona, e benedetto il popolo che era così degno della libertà.

Quella benedizione ha assistito misticamente i nostri martiri di Belfiore; ha consolato santamente tutti coloro che hanno patito per l'Italia sorgente, con l'aureola pura della libertà, per la grandezza della nostra Patria.

Non vi ha qui nulla di enfatico, nulla che facilmente si dilegui per la tranquillità di un freddo ragionamento! Onorevole Federzoni, Voi chiedete un dono pericoloso; l'amico vi dice guardatevi. Quanti sorgono anche qui e quali grandi ricordi! Vedo là un nostro amico che non vorrebbe che i professori citassero le solite autorità morte. Queste citazioni di grandi significa umiltà del piccolo che parla; è come chiamare dei veri e alti testimoni della continuità di un pensiero scientifico e politico, che è la vita della nostra vita.

L'Austria stessa, in un giorno di debolezza, quando le ondate rivoluzionarie si accavallavano intorno alla nostra Venezia, l'Austria diede un simulacro di libertà della stampa; e allora Nicolò Tommaseo pronunciò queste memorande parole: « Coloro al cui desiderio il leggere è tolto, pensano e parlano cose molto più dure di quelle che leggerebbero, e s'inebriano di letture furtive, e danno fede a vani rumori; e le allusioni più minute che incontrano nei libri e nei giornali permessi, diventano nel pensiero loro, a scapito dei Governi, tremende; siccome all'uomo, che è in apprensione di malattia, ogni più frequente battito del polso è già febbre.

« Si accorgeranno i Governanti che spesso il divieto è tra le tentazioni la più seduttrice, il sospetto è tra i pericoli più funesti ».

Vorrei scendere da questa altezza, non mia, ma di questi giganti del pensiero italiano, alla modestia di una osservazione. È credibile che oggi tutti i Governi abbiano, proprio per il concetto della libertà astratta, si può dire, buttato via questo ferravecchio antico della censura preventiva? No! La censura preventiva si riconobbe inapplicabile; la vostra è una legge vana. Ora perchè del Governo riconosco le benemerienze, è logico che io desideri che queste non siano dimiuite da errori. Come si farà a esercitare questa censura? Badi, onorevole Federzoni, la censura della stampa, non so ben

dire la parola, produce una specie di denicotizzazione dei giornali; questi languono, sentiamo che vi manca l'anima. Ieri autorevolmente si citarono periodici, veramente deleterii soltanto solleciti a descrivere la storia della donna squartata, della tradita che si vendica, dell'orrendo strazio di povere fanciulle.

Ecco qui, guardate i grandi titoli, onorevole Federzoni (*mostrando un giornale*): « il delitto di una domestica »; « due giovani amanti suggellano con la morte l'amore »... Chi legge più i giornali, quando da un'unica fonte, quella di Stato, deve sgorgare l'unica verità?

Soltanto ad una grande istituzione, a cui mi inchino come all'altissima Persona che l'incarna, è dato d'imporre che certe soglie non siano varcate; la Chiesa ha il diritto d'imporre la verità del suo dogma: la Chiesa, perchè essa non ha che sudditi volontari, non ha che fedeltà di anime. Ma lo Stato non ha l'ufficio d'imporre dogmi; se tentasse d'imporli ne verrebbe, invece dell'eresia, qualche cosa di più funesto per la coscienza nazionale.

Ma pensiamoci bene. Può la stampa essere sempre asservita, può essere sempre repressa, anzi uccisa prima di nascere?... E non ricordano i colleghi quello che capitò nella capitale del Belgio, sotto l'occhio dello sgherro tedesco? Il giornale dell'indipendenza comparve sempre ed animò gli spiriti. E diventa tanto più caro, tanto più terribile, questo contrabbando, vittorioso di mille barriere. Se nei giornali non si vede più nulla, si va a cercare quello che effettivamente non c'è; la preoccupazione del così detto ordine pubblico che deve essere mantenuto, conduce a cose che mi richiamano altre amenità del 1300. Una volta un inquisitore fece sequestrare un libro in casa di un eretico: era il Vangelo. L'inquisitore cerca e ricerca nel libro, e l'eresia non trova. Ma il libro era stato trovato presso l'eretico, l'eresia vi doveva essere di certo. Ed allora l'inquisitore conchiude: il demonio l'ha nascosta; l'eresia non si vede ma c'è.

Quando si vuole, si finisce per trovare tutto; ed è questo il difetto della censura preventiva. Mi sapete dire quale è l'ordine pubblico che si vuol salvare, quale i principi che devono essere rispettati dalla stampa? Oggi impera un Ministero, domani un altro; e la verità dove sta di casa?

Ma vi è ben altro di grave. Dichiaro, fra parentesi, e subito, che se il Governo del Re avesse chiesto per sei mesi, per un anno, per due, l'applicazione della censura preventiva, ricordando un'augusta voce molto ammonitrice, potrei riconoscere che viviamo in giorni in cui il Paese è e si sente travagliato. Se noi siamo travagliati, il Governo può avere ragione di chiedere mano ferma e libera, per reprimere e impedire abusi da qualunque parte commessi. Ma si tratterebbe allora di un provvedimento temporaneo, mentre questo che si vuole oggi votato è un provvedimento definitivo che ci separa dal resto dell'Europa. (*Commenti*),

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio*. Ma no!

TAMASSIA. Non c'è che uno Stato contro di me; ed è la Russia.

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio*. E l'Inghilterra?

TAMASSIA. L'onorevole Presidente del Consiglio crede che sia necessario oggi tanto rigore? Ma l'Inghilterra reprime.

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio*. Sì.

TAMASSIA. A questo convincimento espresso dal Presidente del Consiglio personalmente non ho nulla da aggiungere. Ma vi è un'altra considerazione. L'onorevole Presidente del Consiglio ha creato una bella parola: da Mitridate, ha fatto *mitridatizzare*, volendo dire che il popolo bisogna che resista ai veleni. Ora non c'è nessuna barriera che impedisca che il veleno, se tale è, si diffonda. Ricordi l'onorevole Federzoni dove si annida il contrabbando, che nessuna censura può confiscare! Qui dentro (*indicando la fronte*).

La censura funziona: e il male non può essere vinto dal bene. Il popolo italiano incomincia a perdere quella, che i medici chiamano la resistenza all'infezione di un organismo vegeto e sano.

Bisogna che nessuna voce sia vietata; bisogna che nei nostri umili borghi la tradizione, anche vivace, delle libertà comunali, vi sia conservata; è necessario che questo, che in termine solenne e tecnico si chiama rispetto dei diritti politici, ma con termine oggi aborrito si chiama libertà, sia mantenuto. Ma la libertà è come l'aria: quando c'è, nessuno della sua presenza si accorge; quando manca, si comincia ad ansare; e per avere il respiro libero si

rompono anche i vetri. Un tale rimedio estremo noi non vogliamo.

Il mio attuale dissenso non lo credano gli oppositori del Governo indizio di animo ostile al Presidente del Consiglio. Credo che l'onorevole Mussolini gradisca come segno di deferenza il dissenso di uomini liberi...

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Tutti sono liberi.

CIPPICO. Liberi sono tutti qui dentro!

PRESIDENTE. Onorevole senatore Cippico, non faccia interruzioni in vario senso. (*Si ride; approvazioni*).

CIPPICO. Volevo soltanto dire che io sono libero quanto il senatore Tamassia.

TAMASSIA. E allora viva la libertà! Dicevo, dunque, che io sono tutt'altro che contento di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Mi permetto di farle osservare, onorevole senatore Tamassia, che ella ha la parola soltanto per una dichiarazione di voto.

TAMASSIA. Ecco perchè io ho testè invocato, illustre Presidente, la benignità della sua censura.

Ma, ad ogni modo, finisco subito.

Onorevole Presidente del Consiglio, fra quelli che Vi sono sinceramente devoti, mettete chi parla. La vostra figura un'altra ne ricorda: quella di Timoleone. È l'uomo che vi somiglia. Timoleone sacrificò gli affetti più cari al suo eroico ideale. Liberò Siracusa da nemici interni ed esterni; fu amato, fu adorato dai cittadini redenti. Un giorno Timoleone, davanti all'assemblea, propose una legge. Il popolo disse: no! Timoleone rispose: questo è il momento più lieto della mia vita; oggi comprendo di avere ridato al mio popolo la fierezza della sua indipendenza!

Ecco l'augurio che viene dalle vecchie pagine di Plutarco, e che da esse acquista quella solennità che manca alla mia voce.

E poichè l'illustre nostro Presidente mi richiama al silenzio, io obbedisco. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Maragliano.

MARAGLIANO. Poche parole, onorevoli colleghi, per spiegare la ragione della mia approvazione assoluta e incondizionata a questo disegno di legge.

Non entro in dettagli specifici, abbiamo a mano una elaborata relazione che ci mette a giorno di tutte le fasi della questione. Ma una spiegazione è opportuna non solo, ma parmi anche necessaria dinanzi al fatto che uomini come noi, cresciuti al culto delle idee liberali, educati in esse, oggi seguiamo la politica del Governo nazionale, per quanto, a scopo soltanto di polemica, venga dagli oppositori indiziata quale violatrice delle pubbliche libertà.

Concedete che io dica brevemente le ragioni per le quali nel mio spirito è venuta la convinzione della necessità di questo atteggiamento assunto anchè dalla maggioranza degli italiani. Due (non occorre che mi dilunghi in spiegazioni) sono i metodi fondamentali di governare i popoli. Uno, che chiamerei sentimentale, ispirato a concetti pregiudiziali, dottrinari, partigiani di classe, che in base ad essi guida la vita delle nazioni; l'altro che chiamerei sperimentale, il quale senza preoccupazioni di ideologie e d'interessi partigiani, con senso di realtà scruta ciò che può essere utile agli interessi positivi ed alla prosperità della nazione, ed attua le misure atte a farla grande e rispettata.

Ciò premesso vediamo che cosa avvenne in Italia fino a questi ultimi tempi. Da noi il sentimentalismo venne adottato abitualmente come indirizzo di governo; o sentimentalismo puro ispirato talora e raramente ad alte ma discutibili idealità, o sentimentalismo impuro ispirato a interessi di partiti di vario colore, o di aggruppamenti ambiziosi intesi a conquistare il potere pel potere, ad interessi di classe, a concezioni dottrinali sovversive. E se vi furono tratte tratto governanti che tentarono sottrarsi al dominio di questi sentimentalismi dovettero ripiegare innanzi ad un bandierone di principi furiosamente sventolato, e paralizzati e ridotti all'inerzia fra l'urto di interessi l'uno coll'altro cozzanti, mascherati tutti da invocazioni frementi alla libertà, che davvero non era il caso di trarre in scena e far in giustamente colpevole di tante miserie.

Quale è stata la conseguenza di tale sistema di governo? Lo sfacelo: quello che tutti sappiamo.

La provvidenza in questa situazione ha largito a Italia nostra uno di quegli uomini, che nei momenti paurosi dei popoli, compaiono per

la loro salvezza e segnano un'era nuova nella storia di una nazione: Benito Mussolini.

Egli prese risolutamente le redini del Governo, chiamò a raccolta gli Italiani non in nome di un partito. Egli, invece, raccolse in un solo fascio uomini di idealità diverse, ma risoluti tutti a dare energie, vita e sangue per far l'Italia nostra forte e rispettata; un fascio superiore a tutti i partiti, contro tutti i partiti.

Geniale disegno questo, per cui l'attività della gioventù italiana, che prima era assorbita o da ideologie improduttive, o da preoccupazioni egoistiche di classe, o da associazioni antinazionali e sovversive, fu indirizzato esclusivamente al culto della patria.

E così per le sue mani sorse un governo sperimentale, ispirato esclusivamente ai bisogni nazionali e quanti fummo convinti che questa era la via buona, divenimmo fascisti, giovani e vecchi, noi vecchi, che avevamo trascorsa la nostra vita testimoni dei danni materiali e morali portati al paese dai vari governi di partito, noi vecchi divenimmo fascisti, perchè nel fascismo abbiamo sentito il fremito di una nuova vita rigeneratrice vibrare in tutto il paese e gridammo osanna a Mussolini, non perchè era il capo del governo, da cui nulla aspettiamo o vogliamo, ma perchè era l'autore di questo risveglio. Così approviamo convinti e senza esitazione le leggi che con ordine logico e mano ferrea via via il capo del governo ci prepara, come approveremo quelle che ancora ci presenterà per quei servizi pubblici - tra questi quelli dell'istruzione - che attendono ancora il soffio vivo ficatore suo. Parlo dei convinti della prima ora! Speriamo che convinzioni del pari sincere vibrino in quelli dell'ultima ora. Ecco le ragioni del nostro atteggiamento e dei nostri voti innanzi a queste leggi. Siamo forse dei rinnegati? Rispettiamo sì, onorevoli colleghi, rispettiamo gli accademici della politica, ma non possiamo seguirli, perchè la politica è scienza fondamentalmente sperimentale.

Dopo queste necessarie spiegazioni di ordine generale, veniamo alle legge della stampa che ora ci occupa. Questo è un argomento certo molto delicato perchè appassiona menti elette, nutrite di profonda dottrina politica, filosofica, storica ed archeologica, e soprattutto perchè è

una di quelle denominate pubbliche libertà alle quali in sostanza per una ragione o per l'altra, con fine dialettica non si vorrebbero stabilite nè disciplina nè confini per quanto astrattamente si ammettano. Questa delle libertà pubbliche è una fra le parole che ebbero una grande fortuna, ed ha esercitato un fascino particolare sulle masse, mentre è sfuggita alla critica. Alla critica pure deve essere sottoposta per ridurla al suo vero e reale significato.

PRESIDENTE. Il Senato ha chiuso la discussione generale. Le dichiarazioni di voto non possono essere discussioni altrimenti la chiusura della discussione non avrebbe più motivo di essere. (*Benissimo*).

MARAGLIANO. Ma signor Presidente dovevo ben dire i motivi che mi hanno guidato e mi guidano nel votare questo gruppo di leggi.

Queste libertà, dunque, dette di carattere pubblico appunto perchè tali, non possono essere assolute, ma devono avere confini temperati alle esigenze della vita sociale, e subordinate agli interessi positivi dello Stato che sono in sostanza interessi di tutti. Il governo ha non solo il diritto ma il dovere di disciplinarle. È constatato lo sappiamo che la mancanza di limiti disciplinari ha prodotto una lunga serie di inconvenienti dannosi all'interno e fuori, ai quali ha accennato il valoroso relatore.

E si deve certo convenire che fra i molti che esercitarono l'ufficio del giornalismo quale un alto sacerdozio, se ne sono filtrati altri che lo fecero strumento di passioni malvagie, divulgatore di menzogne, pur sapendo di mentire, fautore di intrighi destinati, con monopolio a catena, a ingannare ed a falsare la pubblica opinione, ed a paralizzare l'azione di uomini operanti nell'interesse della nazione.

Concludendo, dobbiamo essere convinti che l'approvazione di questa legge non viola nessuna pubblica libertà: ma disciplina la funzione sociale civilizzatrice ed educativa del giornalismo, e, disciplinandola, ne eleva la dignità. E se approvando questa e simili leggi si dovesse rinunciare a qualche idealità; si ricordi che milioni di italiani hanno non solo sacrificato idealità, interessi, averi, affetti domestici ma ancora sangue e vita per la patria (*applausi*).

BARZILAI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARZILAI. Una rapidissima dichiarazione di voto.

Io veramente mi trovo da molto tempo regolarmente iscritto a quella corporazione del silenzio della quale l'onorevole Presidente del Consiglio di recente tesseva l'elogio...

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio dei ministri*. Siamo ancora in pochi! (*ilarità*).

BARZILAI. Siamo in pochi ma cresceremo!

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio dei ministri*. Speriamo!

BARZILAI. Ma anche tra i devoti di Arpocrate, in casi eccezionali si concedono dispense da una troppo stretta osservanza della regola, e in modo particolare ove si tratti di una dichiarazione del voto: 7 od 8 minuti al massimo. Io ricordo che quando l'onorevole Mussolini attingeva i fastigi del potere ed io con sincero animo rivolgevo all'antico giornalista un saluto augurale e gli ricordavo quella che era stata la fedele ausiliatrice delle sue fortunate battaglie, egli rispondeva: « Ai diritti della stampa corrispondono i doveri ».

E parlava ad un convertito. Perchè appena un mese prima - settembre 1922 -, avendo la ventura di inaugurare a Trieste il Congresso della stampa italiana io avevo nettamente affermato questo concetto.

Io dicevo: cresciuta a dismisura l'importanza del giornale per la sua diffusione, la sua industrializzazione, cresceva in proporzione la sua capacità di giovare e di nuocere, l'attitudine a sollevare e diffondere nell'atmosfera germi fecondi e germi malefici. Occorreva quindi che il giornale (argomento spinoso per una di quelle occasioni nelle quali è costume dir cose solamente gradevoli) provvedesse a sorvegliare rigorosamente se stesso, avendo a temere soprattutto di se stesso.

Libertà e responsabilità - il binomio evocato ieri dall'onorevole Tanari - io concludevo, sono i termini inseparabili che debbono regolare la elevata funzione giornalistica.

E quando nel giugno del 1923 si affacciava il decreto-legge, il quale affidando l'istituto della diffida e del sequestro alla discrezione del potere politico mi parve colpisse al tempo stesso la libertà e la responsabilità, nell'assemblea professionale alla quale di esso portavo la critica, osservando che doveva ritenersi ecces-

sivo e pericoloso anche nei riguardi delle attività giornalistiche legittime ed utili, vi aggiungevo una riserva per la eventualità di nuove leggi le quali, con rafforzate sanzioni civili, con la revisione, occorrendo, delle ipotesi e sanzioni penali, provvedessero agli abusi possibili della libertà della stampa. Quella riserva non ebbe fortuna ed io, non credendo dovervi rinunciare, lasciai l'ufficio da molti anni coperto.

Questi precedenti prossimi che rispondono ad antichi convincimenti intorno alla sola via lecita ed utile di intervento dello Stato nella funzione giornalistica, e rinunciando ai quali rinuncierei a me stesso senza profitto di alcuno, mi tolgono la possibilità di votare a favore della conversione in legge dei due decreti. Sarei disposto a votare la legge approvata dalla Camera se le dichiarazioni dell'amico onorevole Federzoni — essere inscindibile dai due decreti — non la mettessero nella condizione di Laocóonte preso tra i due serpenti! Non ho invece obiezione di alcuna specie verso quella legge che l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale augura si faccia in giorni sereni, con criteri piuttosto giuridici che politici, nella quale si trasfonda quel che può trarsi dalla legge mutilata dalla Camera e si organizzi tutta la delicata materia, dando infine a tutti la certezza delle norme, la sicurezza delle sanzioni.

Così che all'infuori dei criteri variabili giorno per giorno, caso per caso, il giornalista possa conoscere i limiti entro i quali la sua azione si svolge come ha pur detto l'onorevole relatore in quel documento che ho ammirato come si ammirano gli sforzi d'ingegno degli avvocati rivolti talora a salvare cause che sembrano irreparabilmente perdute! (*Ilarità*). L'onorevole relatore ricorda le ore sature di passioni incandescenti, di rancori attossicati, nelle quali il decreto, che era andato in esilio, tornava ed aveva una sua rigida applicazione; egli riconosce però che quella situazione è mutata, profondamente mutata, ed auspica il giorno, che egli chiama prossimo, in cui essa darà in tutto il posto al sereno, augurato da tutti, col valido concorso di tutti. Affrettando col desiderio quel giorno io riassumo il mio pensiero così: all'onorevole Mussolini, che ricorda tra le soddisfazioni e le ansie della sua vasta fatica la penna che sa le tempeste e all'on. Federzoni, che non dimentica la nobile appartenenza alla milizia

giornalistica, dico: nel vasto disegno al quale vi siete consacrati, di tutelare gli eminenti interessi della Nazione, ai quali io non mi sono mai sentito indifferente ed estraneo, anche in confronto della stampa periodica, che non è certo un feticcio intangibile, potete vedere travolti con indifferenza presupposti dottrinali, schemi astratti, interessi di persone, di classi, ma non può andare sommerso il convincimento che la critica è cooperatrice feconda e vitale là dove si svolge l'azione. La critica non può essere ritenuta sinonimo di insidia nemica; la critica, che può dare molestia ma insieme conforto all'opera di chi non aspetta e non vuole soltanto il monocolore elogia dei compagni di fede e di parte, deve essere rispettata e considerata. I vostri provvedimenti non possono impedirla, non devono intralciarla. E la stampa periodica se ha una frontiera precisa ed insuperabile nell'esercizio di questa critica, non diversamente dagli altri grandi poteri dello Stato, a cui fu assimilata, che il limite all'azione loro non rifiutano, domanda una sola cosa: che a guardia di questa frontiera sia posta sicura, indipendente, provveduta di giuste armi, l'autorità superiore del magistrato. Il magistrato il quale, all'infuori di precòncetti politici, di preferenze personali, di preoccupazioni, perchè, onorevoli signori, il prefetto che accoglie le vostre istruzioni o ne fa senza, mette la sua testa nel gioco, e nell'ora della incertezza di colpire un giornale o di non colpirlo pensa che può essere a sua volta colpito; il prefetto non può sostituire l'interprete della legge che risponde solo alla propria coscienza, e solo può dare guarentigia di serenità ed imparzialità nella difesa dei confini che non si vogliono oltrepassati. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

ROLANDI RICCI, *relatore*. Onorevoli colleghi, la difesa che del progetto di legge è stata fatta da parecchi, tra gli autorevoli oratori che mi hanno preceduto, la difesa di sostanza e di forma che ne ha fatto ieri, con commossa e commovente eloquenza il ministro degli interni, mi pongono in condizione di parlare soltanto in omaggio alla consuetudine, perchè praticamente mi pare superfluo che ancora il relatore venga a raccomandare al vostro favorevole suffragio l'attuale disegno di legge.

Dirò tuttavia e brevemente quelle che, ad

avviso dell'Ufficio centrale, sono le ragioni che l'hanno determinato alle conclusioni espresse nella sua relazione, quelle che, a mio modesto avviso e per incarico dello stesso Ufficio centrale, sono le risposte da darsi alle parecchie censure che a progetti di legge sono state formulate in quest'Aula.

Ma anche facendo ciò, mi trovo alquanto messo in imbarazzo, non perchè io possa elevare un reclamo di concorrenza, certo leale, all'onorevole ministro, non perchè io voglia, nei dubbi della nuova legge su i diritti di autore, reclamare da lui qualcosa per avere egli illustrata la mia relazione nel suo discorso di ieri, ma perchè debbo fare una esplicita dichiarazione personale. Ringrazio con l'onorevole collega Barzilai tutti coloro che ebbero troppa benevolenza per la mia relazione; ma in special modo il collega Barzilai, delle gentili parole che ha detto, volendo far rilevare la mia grande abilità di avvocato. Io sono un avvocato arrugginito, non esercito più da molti anni, e la mia abilità non aveva bisogno di essere messa in rilievo per la difesa di questi progetti di legge.

Mi trovai concorde con la maggioranza dell'Ufficio centrale ed accettai con perfetto convincimento il compito di difendere una legge intrinsecamente buona; se no, non l'avrei difesa. (*Approvazioni*).

Non sono gli aggettivi che mi determinano a dare il mio voto ad una legge *fascistissima* o non *fascistissima*; se le leggi sono buone, le difendo, se non lo sono - non le difendo.

Sebbene io consenta completamente nell'indirizzo dell'attuale Governo, il quale ha a suo vantaggio un attivo immensamente superiore al piccolo passivo, poichè qualunque Governo ha un passivo, tuttavia se una sua proposta di legge non mi persuadesse voterei contro. (*Approvazioni*).

Dunque, la legge per me è buona, è necessaria, è utile. Questi sono i requisiti che deve avere una legge, perchè una buona legge deve rispondere alla necessità del tempo, e riuscire praticamente utile.

Il Senato mi vorrà consentire che io pensi come Jean-Marie Clement, ed esclami con lui « *Qui nous délivrera des Grecs et des Romains?* » e perciò non segua l'amico Tamassia il quale vuol farci risalire nientedimeno che a

Timoleone! il Senato mi vorrà consentire altresì che io non gli rifaccia un'antologia di citazioni sulla stampa; dall'Alfieri a Pietro Giordani, dal Gioberti al D'Azeglio, dal Cavour al Balbo ed al Bonghi, dal Bismark, ecc. al De Tocqueville. Avverto però l'onorevole mio amico Wollemborg che il De Tocqueville ha dichiarato esplicitamente che il suo amore per la libertà di stampa era un amore limitato, in quanto l'amava non per i vantaggi che produceva, ma per i danni che poteva risparmiare. Amore molto contenuto dunque quello del De Tocqueville. Prendiamo la legge come è e lasciamo stare le grandi autorità riverite. Vediamo in che tempo viviamo, vediamo quali sono i bisogni attuali del nostro paese, vediamo se la legge adegua a quelle che sono le necessità o le utilità attuali. Questo mi pare il compito di un relatore che deve riferire ad una assemblea politica sopra una legge da approvare o respingere.

La difesa politica generale della legge non la voglio ripetere, perchè sarebbe superfluo avendola fatta già il ministro. Esaminiamo invece la legge nel suo contenuto. La legge è essenzialmente composta di tre parti, che corrispondono inversamente, nell'ordine numerico, ai disegni di legge 275, 274 e 273, e cioè al progetto della nuova legge, ed alla domanda della conversione in legge del decreto 15 luglio 1923, ed alla domanda della conversione in legge della parte residua ancora vigente del decreto del 1924. Perchè siamo tutti d'accordo che, siccome non vi possono essere più disposizioni che regolano uno stesso rapporto giuridico, soltanto una norma deve aver vigore sopra ogni atto o negozio di ordine pubblico o di ordine privato. Bisogna prendere i due decreti del 1923 e del 1924 ed il disegno di legge portante il numero 275 e vedere quali sono le disposizioni che, senza contraddirsi, senza assorbirsi, si mantengono ciascuna in vigore: e su questo credo non vi possa essere dubbio alcuno.

Il disegno di legge n. 275. - Ben ha detto il ministro ieri in modo sintetico quello che è il vero contenuto di questo disegno di legge, che ha per scopo di stabilire che d'ora in avanti vi sia un veramente responsabile, capace giuridicamente, moralmente e civilmente di essere responsabile, sul quale ricada una



responsabilità civile, garantita effettivamente per il risarcimento dei danni derivanti da delitti commessi a mezzo della stampa; ed ha pure per iscopo una forma di giornalismo la quale costituisca una guarentigia della dignità, della capacità, della onorabilità dei giornalisti che esercitano professionalmente la loro missione. Tutti sono d'accordo, nessuno ha dissentito, circa la necessità della riforma dell'istituto del gerente. E quindi, per non sfondare la solita porta aperta non ne parliamo. E l'onorevole ministro giustamente ha rivendicato a questo Governo il merito di avere, dopo oltre mezzo secolo, finalmente trovato il tempo, il modo e la buona volontà di giungere alla riforma del gerente. Noto che, prima che il ministro lo facesse da quel banco, il relatore aveva già fatto tale riconoscimento, e qui rivendico i diritti d'autore per la mia relazione, a riguardo di questo giusto riconoscimento del merito del Governo nazionale.

Non parliamo neanche della garanzia civile per la responsabilità; su questa non vi sono state obiezioni nell'aula, è inutile fermarsi, tutti sono d'accordo che bisogna applicare il modesto principio che *chi rompe paga*, e che vi sia chi paga quando c'è qualcuno che rompe.

Obbiezioni sull'istituzione degli ordini dei giornalisti: le obiezioni sono di due generi: obiezioni d'indole teorica, obiezioni determinate da un timore pratico, concreto.

Obbiezioni d'indole teorica: il giornalista non può essere assoggettato a un esame di Stato; siamo ancora a dover vedere se buoni o cattivi, speriamo ottimi, saranno i risultati dell'istituzione dell'esame di Stato nelle scuole; quindi non sarebbe certo opportuno applicarlo anche ai giornalisti. Si dice che il giornalista subisce l'esame pratico tutti i giorni da parte dei suoi lettori; è vero che anche l'avvocato tutti i giorni, malgrado abbia già subiti i due esami di laurea e di pratica, subisce ancora l'esame da parte dei suoi clienti, perchè quando l'avvocato perde le cause i clienti bocchiano l'avvocato. Il solo cliente che non può usare di questa bocciatura è il cliente del medico; ma il cliente dell'architetto, il cliente dell'ingegnere meccanico faranno la stessa cosa che fanno i lettori del giornale. (*Si ride*). In tutte le professioni c'è l'esperimento quotidiano della

abilità o della capacità del professionista. Ma la iscrizione in un albo, la costituzione di un Ordine, che d'altronde risponde a un voto fatto dal giornalismo, anche recentemente ripetuto in un congresso a Milano, la istituzione di un albo che non è stata escogitata dal Governo a nessun fine di compressione (perchè è un'iniziativa della Camera dei deputati); questa istituzione, dicevo, a chi può nuocere? da chi può essere temuta? Io volgo lo sguardo in giro e vedo i giornalisti che onorano questa Alta Assemblea, e penso che ognuno di essi sarà lieto di avere per colleghi dei giornalisti che siano passati al vaglio, dal quale possa risultare certa la loro indiscussa rispettabilità e la loro capacità a scrivere nei giornali. Anzi sono sicuro che ciascuno di loro vorrà che in una prossima edizione, per esempio, del dizionario di Rigutini e Fanfani, non si legga più sotto la parola « giornale », alla sottoindicazione « stile da giornale » questa spiegazione « stile o lingua infrancesata e sciatta ». (*Interruzione del senatore Vitelli*).

Il professor Vitelli sarà d'accordo a desiderare con me che i giornalisti sappiano scrivere, e, se si leggessero i giornali coi criteri coi quali leggeva Niccolò Tommaseo, che è stato ricordato dal mio amico Tamassia, verrebbe fatto di leggere quello che proprio Nicolò Tommaseo ha scritto nel suo dizionario: *Giornale; annunci di giornali*: « la quarta pagina che li contiene è talvolta la più veridica, la più elegante e poetica ».

TAMASSIA. È uno spirito acre quello.

ROLANDI RICCI, *relatore*. Era poco fa un grandissimo uomo nella tua invocazione.

TAMASSIA. E resta tale!

ROLANDI RICCI, *relatore*. Dunque nessun timore pratico di vedere esclusi i giornalisti buoni e sereni; i quali non devono perciò non essere appassionati, perchè non capirei un giornalista che scrivesse senza un sentimento vivace, senza una passione che lo rimuove, senza una finalità che si proponga di raggiungere, senza una forza di polemica di cui si debba servire, purchè contenute nelle forme dovute, nel rispetto per tutti e, non come si suol dire rispettando le idee e combattendo le persone (il che è una stupida volgarità), poichè le idee che non condivido io le combatto appunto perchè non dividendole le ritengo erronee; mentre devo ri-

spetto alle persone che in buona fede professano quelle idee.

Noi abbiamo una garanzia seria che ci assicura anche da ogni remoto timore contro le eventualità di una lista dell'Ordine che sia la risultanza di una lista di proscrizione. Alla Camera vi fu un onorevole deputato che chiese al rappresentante del Governo, il ministro dell'interno, se nella formazione dell'albo dell'Ordine e nella determinazione dei criteri con cui quest'Ordine dovesse essere formato, e questi albi dovessero essere compilati, si sarebbe tenuto conto della esperienza che avrebbero potuto col loro consiglio fornire i rappresentanti della stampa e soprattutto i rappresentanti che la stampa annovera nei due rami del Parlamento.

Il ministro rispose con questa formula precisa: « do su questo punto alla Camera e all'onorevole interpellante il più sicuro affidamento ».

Cosicchè siamo certi che il giorno in cui si dovranno fare questi albi, il giorno in cui si dovrà regolamentare la costituzione dell'Ordine, il ministro non avrà che l'imbarazzo della scelta, perchè troverà esimii consulenti e nell'altro ramo del Parlamento dove non ho l'onore di conoscere molti deputati, e in questo, dove ho il piacere di essere stretto d'amicizia con moltissimi dei giornalisti, i quali provenendo da tutte le più diverse origini politiche porteranno serenamente il loro contributo perchè sia formato un Ordine dei giornalisti che sia degno delle nobili tradizioni del giornalismo italiano rievocate dal senatore Orsi Delfino, e che sia degno di essi medesimi, i quali saranno i primi a figurare negli albi.

Quindi il progetto di legge non mi pare che abbia bisogno, non dico di difesa, ma di nessuna altra illustrazione.

Ora passiamo ai decreti: un geografo del seicento avrebbe detto: *Illic sunt leones*, infatti il decreto fu combattuto da Leone Wollemborg il quale dice: questi decreti (a cominciare da quello del 23) contrastano coi principi fondamentali della libertà di stampa.

Veramente il decreto del 1923 è un decreto che contiene soprattutto delle disposizioni repressive, non delle disposizioni preventive; del decreto del 1923 rimangono in vigore le disposizioni le quali stabiliscono che, sentita una

commissione composta di due magistrati, nominati, annualmente, dal Primo presidente della Corte di appello uno, l'altro dal Procuratore generale della Corte di appello, e il terzo membro della commissione essendo un rappresentante dell'Associazione della stampa, o in caso di ostruzionismo (come avvenne da parte dei rappresentanti dell'Associazione della stampa), esso terzo membro essendo pure un magistrato nominato dal Presidente del Tribunale, il Prefetto può diffidare un giornale, vedremo poi in quali casi.

In secondo luogo questo stesso decreto stabilisce che la diffida può essere ripetuta una seconda volta, sempre sentita la commissione composta dei tre magistrati.

Finalmente il Prefetto quando, *entro lo spazio di un anno*, abbia due volte diffidato il giornale, può revocarne il responsabile e può anche, sentita ancora una volta la commissione composta dei tre magistrati, non riconoscere un nuovo gerente.

In quali casi al Prefetto è consentita questa facoltà, moderata dalla necessità del previo consiglio della commissione sempre prevalentemente giudiziaria, ed oggi totalitariamente giudiziaria? In due casi, l'uno contemplato nel comma B, e l'altro nel comma A dell'art. 2.

Il caso contemplato dal comma B si verifica:

« b) se il giornale o la pubblicazione periodica con articoli, commenti, note, titoli, illustrazioni o vignette istighi a commettere reati o ecciti all'odio di classe o alla disobbedienza alle leggi o agli ordini delle autorità o comprometta la disciplina degli addetti ai pubblici servizi o favorisca gli interessi di Stati, enti o privati stranieri a danno degli interessi italiani ovvero vilipenda la Patria, il Re, la Real Famiglia, il Sommo Pontefice, la Religione dello Stato, le istituzioni ed i poteri dello Stato o le Potenze amiche ».

Qui credo che non vi sia nessuno a poter ridire qualche cosa sulla legittimità e sulla convenienza di permettere una diffida ad un giornale quando flagrantemente incorra in taluno dei casi che sono contemplati in questo comma b).

Ma vi è il comma a): il prefetto ha pure la facoltà di diffidare il giornale quando s'incorra in uno dei casi contemplati dal comma a) il quale dice:

a) se il giornale o la pubblicazione periodica con notizie false o tendenziose rechi intralcio all'azione diplomatica del Governo nei rapporti con l'estero o danneggi il credito nazionale all'interno od all'estero o desti ingiustificato allarme nella popolazione ovvero dia motivi di turbamento dell'ordine pubblico.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Anche la legge francese...

ROLANDI-RICCI, *relatore*. Perfettamente; ma mi permetta di fare un rilievo. L'impresione in taluni, della cui buona fede io non posso permettermi di dubitare, può essere questa: vedete un po' questo prefetto al quale, sia pure sentita la Commissione di giudici, è data facoltà di diffidare un giornale perchè dà motivi di turbamento nell'ordine pubblico, perchè lede il credito nazionale all'interno ed all'estero, perchè contrasta l'azione diplomatica del Governo! Insomma, questo prefetto può commettere degli arbitrii! Rispondo: no; perchè tutti questi casi ricorrono e permettono al prefetto di valersi della facoltà della diffida sentita la Commissione, soltanto quando, come mezzo a fine, il giornale si serva di notizie false o tendenziose. Quindi bisogna che vi sia la falsità o la tendenziosità della notizia; e questo è qualche cosa di positivo che al magistrato consulente ed al prefetto decretante non può sfuggire. Io ho dei prefetti un concetto meritamente rispettoso; ho conosciuto i prefetti come alti funzionari dello Stato; nella mia purtroppo già lunga vita non ho mai trovato dei prefetti che mancassero sfrontatamente al loro dovere, o che non si rendessero conto di quelle che sono le esigenze, l'opportunità e le convenienze dei tempi e dei luoghi in cui erano chiamati ad esercitare la loro funzione. Altri pensi che i prefetti mettano o debbano mettere la loro testa in gioco in frequenti occasioni. Può darsi che questo sia il pensiero determinato dalla esperienza di chi è stato in altri tempi ministro... (*Commenti*). Io i prefetti li ho sempre trovati dei rispettabili funzionari. Ma quando il prefetto disgraziatamente commettesse una di queste colpe vi è il ricorso in merito al ministro dell'interno. Ora il ministro non può non sentire la propria responsabilità di fronte alla opinione pubblica e di fronte al Parlamento. E in molti casi noi dobbiamo necessariamente affidarci, e volentersamente

ci affidiamo, al senso di responsabilità del potere esecutivo che poi si impersona nel ministro. Ma come! abbiamo tanto paura dell'abuso da parte del prefetto che è sottoposto al reclamo in merito al ministro, ed abbiamo affidato al potere esecutivo la più ampia, la più illimitata delle delegazioni dei poteri: gli abbiamo dato in mano per diccine di anni la finanza dello Stato con l'esercizio provvisorio; mentre se si è ritornato al funzionamento del normale controllo finanziario del Parlamento dobbiamo riconoscere che anche questo è un merito del Governo attuale.

Ma non basta: vi è ancora un altro utile reclamo. Se il prefetto commette un eccesso di potere, se il ministro vuole sanzionare l'eccesso di potere commesso dal prefetto, c'è il reclamo al Consiglio di Stato. Il ricorso è consentito « per motivi di legittimità »; ora fra i motivi di legittimità è compreso anche quello dell'eccesso di potere, e perciò il Consiglio di Stato può entrare a giudicare in merito il provvedimento impugnato, per vedere se siavi proporzionalità logica e giuridica fra il fatto represso e la misura della repressione adottata. Sento bisbigliare che le decisioni del Consiglio di Stato si fanno attendere tre anni. Permettetemi rispondere che un ricorso non dopo tre anni, ma può essere chiamato d'urgenza. Il regolamento del Consiglio di Stato permette la chiamata di urgenza e facoltizza disposizioni interlocutorie del Consiglio di Stato che sospendano la esecuzione del decreto.

Cosicchè anche sotto questo profilo il reclamo al Consiglio di Stato per motivi di legittimità non è un'istituzione vana e non praticamente applicabile.

E qui consentitemi una considerazione. Domando il permesso all'onorevole senatore Ciccotti di operare un aborto preventivo sopra uno dei suoi emendamenti: risparmieremo così tempo al Senato. L'onorevole senatore Ciccotti ha presentato a questo proposito un emendamento in cui chiede che il giudizio del Consiglio di Stato non sia soltanto un giudizio di legittimità, ma sia anche un giudizio di merito. Ora se il giudizio di merito dovesse andare oltre l'eccesso di potere (che è compreso nei motivi di legittimità) si denaturerebbe totalmente la legge.

Innanzitutto bisogna correggere una espres-

sione della legge; non dire « quarta sezione del Consiglio di Stato », ma « le sezioni giurisdizionali ».

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Lo faremo in sede di coordinamento.

ROLANDI-RICCI, *relatore*. Il Consiglio di Stato nelle sue sezioni giurisdizionali ha tutta una tradizione ammirevole di indipendenza nei riguardi del potere esecutivo. In Italia sovente e facilmente si dice male dei nostri istituti, senza accertare come effettivamente funzionano. Or bene il Consiglio di Stato non si è mai peritato, sotto qualunque Ministero, di annullare atti del Governo quando li ha creduti illegittimi. Il giorno in cui esso si trovasse di fronte ad un eccesso di potere del ministro dell'interno che abbia confermato il provvedimento abusivo di un prefetto, perchè non lo dovrebbe annullare?

Dunque le garanzie che praticamente potevano darsi, sono date.

Ma non è possibile che il magistrato supremo amministrativo, che è sempre magistrato di diritto, si metta a giudicare in merito su quello che è un puro apprezzamento di fatto contingente o di opportunità, e cioè se una notizia non vera, e quindi falsa, oppure presentata sotto un aspetto che pur essendo essa vera nella sostanza, le faccia assumere una forma alterata e tale che produca un effetto dannoso, possa andare contro le direttive diplomatiche del Governo o possa alterare in quel momento la fede pubblica sia nei rapporti del credito interno che in quelli del credito esteriore. Questa è vera e propria competenza del potere esecutivo, perchè il potere esecutivo può fare, giorno per giorno, volta per volta, ambiente per ambiente, gli apprezzamenti necessari. Or bene possiamo domandare al Consiglio di Stato di giudicare in merito sopra l'effetto politico o sul danno economico producibile da talune notizie? Non ne avrebbe la competenza tecnica, e gli mancherebbero i mezzi di controllo.

D'altronde non è inopportuno il domandarci ancora: quando è nato il decreto del 1923? ed ha esso delle origini le quali imprimano proprio un carattere tale a questo decreto per cui si debba pensare che esso fu voluto ad uno scopo repressivo della libertà di stampa?

Io mi sono proposto questo quesito e lo ho risolto con la cronologia dei Ministeri. Mi

sono messo sott'occhio i nomi dei componenti del ministero al 15 luglio 1923, quando il decreto fu emanato, e mi sono completamente tranquillizzato. Credo che a leggere quei nomi si tranquillizzerebbe ogni più scrupoloso difensore della libertà di stampa e anche coloro pei quali l'onorevole Ciccotti propone di erigere sull'Aventino un tempio votivo. (*Commenti in vario senso*).

È inutile far questione dei nomi: c'erano anche dei liberali come c'erano dei liberali quando è nato il decreto del 1924. Tra l'uno e l'altro ministero non c'era il nostro eminente collega senatore Corbino perchè di lui si potrebbe dire come della fanciulla di François de Malherbe *Rose, elle a veçu ce que vive les roses - l'espace d'un matin*.

CORBINO. Non mi voglio creare degli alibi. Se ci fossi stato anch'io nel Ministero, quel decreto l'avrei anche io votato.

ROLANDI RICCI, *relatore*. Benissimo. Nessun dubbio che una così leale dichiarazione dovesse partire e sarebbe partita dall'amico senatore Corbino.

L'origine non fa dunque temere troppo: vediamo la finalità.

Sì, è vero il prefetto ha poteri *formidabili*, lo ho già scritto, servendomi dall'aggettivo che mi pareva proprio. Ma questi poteri non sono quelli che gli vengono dal decreto del 1923, piuttosto quelli che gli conferisce il decreto del 1924. In base al decreto del 1923 il prefetto non può provvedere se non ha sentito quella commissione di magistrati di cui parliamo; come volete che il prefetto chiami questi giudici senza ascoltarli? perciò seguirà sempre normalmente il consiglio che gli verrà dai giudici. Non c'è nessuno, vedete, forse neppure fra i magistrati stessi, che possa essere così convinto assertore della specchiata serenità della nostra magistratura, non c'è nessuno che colga così volentieri l'occasione, se anche non totalmente a proposito, di proclamarla e di farne l'elogio, come chi per 40 anni è stato a contatto dei magistrati e non ha forse tre volte in vita sua dubitato che le loro decisioni fossero men che corrette.

Ora finchè è affiancata dal consiglio dei magistrati, l'opera repressiva del prefetto non dovrebbe destarci preoccupazioni per timore di abusi.

Invece effettivamente il potere attribuito al prefetto dal decreto del 1924 è tutto e soltanto affidato alla di lui discrezione. Per il decreto del 24 il prefetto, senza sentire alcuna commissione, può sequestrare preventivamente il giornale. E qui io debbo difendermi da una accusa che mi ha fatta l'onorevole collega Cicotti ieri, il quale in un certo inciso del suo discorso, interessantissimo perchè ha trattato *de rebus omnibus et de quibusdam aliis*, ha detto che il relatore ha sfuggito alcuni punti. No, il relatore è un relatore che non ha l'abitudine di sfuggire nè punti della materia, nè contraddittori. Questi punti egli li ha trattati e ha detto che qui c'è una questione di fatto che va risolta, sia pure tenuto conto di determinati principi, ma soprattutto avuto riguardo alle odierne condizioni di fatto.

Se vogliamo discutere la questione di principio del « reprimere e non prevenire » facciamolo pure. È una questione che è più antica assai di quel che comunemente si dice. Il mio amico Wollemborg ha detto che io gli avevo fatto l'elogio (ed è vero, ed egli se lo meritava) di una perfetta continuità di carattere, ricordandogli la sua fede Zanardelliana nel « reprimere e non prevenire ». Ma badate che prima di Zanardelli, il quale neanche espose chiaramente questa teoria nel suo discorso del 3 novembre 1878 ad Iseo, vi fu il Cairoli che nel discorso del 15 ottobre 1878 a Pavia enunciò la teoria di « reprimere e non prevenire »; ma questa teoria fu portata per la prima volta nel Parlamento subalpino da Luigi Carlo Farini, il quale in un suo discorso del 19 febbraio 1857; Camera dei deputati, pagina 648, diceva: « Il principio di libertà deve informare tutte le nostre leggi. Voi non dovete ricorrere al sistema preventivo, ma dovete lasciare alla libertà tutta la sua applicazione, potete fare leggi per reprimere, non mai per prevenire ». Sapete chi riprese questo tema in un discorso di ministro moribondo, perchè fu proprio dopo questo che la Camera gli diede il voto contrario?

Fu Bettino Ricasoli il quale in un suo discorso davanti alla Camera italiana nel 1861, uscì in queste precise parole: « Il Governo libero deve reprimere, prevenire giammai ».

Ma ditemi un po' onorevoli colleghi, malgrado questa proclamazione di principi dal 1857 in

poi, Farini; dal 1861 in poi, Ricasoli, dal 1878 in poi Cairoli e Zanardelli, quante disposizioni sono tuttavia intervenute dopo nella nostra legislazione, schiettamente e nettamente preventive, preventive nell'ordine della pubblica sicurezza, preventive nelle libertà di disporre dei beni dei cittadini, preventive in tante parti del diritto pubblico e su tanti negozi di diritto privato? Ora non vorreste certo riannodare la nostra pratica alla teoria economica di Benjamin Constant, il Governo « deve essere negativo » locchè vuol dire che in concreto non deve prevenire, quasi quasi non deve neppure reprimere...

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio*. Può fare a meno di esistere che è anche meglio!

ROLANDI RICCI, *relatore*. Lei ha ragione signor Presidente, ed avemmo difatti l'esperienza di Governi che quasi non esistevano.

Onorevoli colleghi, io vi domando chi di voi assumerebbe domani la responsabilità del Governo dovendo applicare nettamente in tutto, cominciando dalla stampa, la regola del « reprimere e non prevenire »? Ma quando la notizia screditatrice del credito del paese all'interno ed all'estero, la quale notizia determina commozione violenta nei sentimenti più legittimi di tutto il paese, è pubblicata a decine di migliaia di copie, il danno effettivo il paese lo ha risentito o non lo ha risentito? E se lo ha risentito, è meglio, in omaggio al principio del reprimere e non prevenire, lasciarglielo risentire o, vivadio non è meglio prevenire? Ma insomma dobbiamo abbandonare qualunque criterio di profilassi politica? Non dobbiamo avere altro che il sistema della terapeutica dopo la diagnostica della malattia?

Certo vi possono essere degli abusi. Lo so. Nei proverbi latini del Vannucci (non ricordo con quale collega se ne parlava pochi giorni fa, mi pare con Bergamini) si legge che un arguto ministro italiano a la frase attribuita da Plinio il vecchio ad Apelle *Nulla dies sine linea*, dava questa traduzione eminentemente libera ma altrettanto pratica: « Nessun giorno senza una corbelleria per un ministro ».

Probabilmente potrà darsi che, senza cattiva volontà, tuttavia ogni giorno un ministro commetta un errore. Ciò malgrado in pratica è meglio che accada eventualmente un errore e che la possibilità si realizzi di un sequestro

abusivo, o è meglio che si lasci correre senza un freno, senza che sia possibile impedire il danno che esso arreca, un eccesso da parte della stampa?

Si è detto anche che i prefetti abuseranno e abusano di questa facoltà la quale intanto è in atto. E l'eminente collega e mio carissimo amico, con il quale dissento spesso in politica ma mi associo sempre in tema di buon gusto letterario, l'on. Wollemborg, diceva di avere la prova (e nessuno glie l'ha chiesta perchè la sua parola non ha bisogno per noi di prove) che si sequestrano giornali che si compilano con i soli telegrammi *Stefani*.

Evidentemente debbono essere giornali noiosi se non contengono altro che i telegrammi *Stefani*. Ma per giudicare della condotta dei prefetti, per valutare se siano proprio da temersi quotidianamente degli abusi e dei soprusi prefettizi contro la stampa di opposizione permettetemi che io adoperi il metodo induttivo; dal noto all'ignoto: cioè lasciatemi giudicare quale sarà in avvenire la condotta dei prefetti da quello che è stata fin ora.

Il decreto del 1924 è in vigore dal luglio 1924. Io ho qui una cretomazia dei giornali editi a Genova, a Torino, a Milano, a Roma (dove il prefetto dovrebbe essere più che mai il proconsole pretoriano del ministro dell'interno) e a Napoli. Gli articoli che questi prefetti hanno lasciato pubblicare e non hanno sequestrato dal luglio 1924 in poi vi garantisco che non solo li sequestrerei io (che mi potreste sospettare un forcaiolo)...

CORBINO. Ti faranno prefetto!

ROLANDI RICCI, *relatore*. ...ma certamente tu collega Corbino, e chiunque abbia senso di misura, sentimento di patria, chiunque sentisse la necessità che il nostro paese non sia non soltanto calunniato all'interno ma non sia diffamato, attraverso questi eccessi di stampa, all'estero. Tutti li avremmo sequestrati, e i prefetti hanno fatto male a non sequestrarli!

Quindi se il collega Wollemborg può mettere a disposizione i documenti dei sequestri che a lui sembrano illegali (e lo saranno perchè tutti a questo mondo possono sbagliare, compresi i prefetti) io potrei mettere a disposizione i documenti dei sequestri che si sarebbero dovuti fare. Anche laddove la testata, come ha ricordato l'onorevole amico, era così

umile da dire: « se ho torto, fatemelo sapere » perchè ho qui gli articoli, me li sono fatti mandare, s'intitolavano così: « Fra il nuovo codice elettorale e il vecchio codice penale », e via dicendo, e peggio, molto peggio. La dignità del Senato a me impedisce di leggerne il contenuto. Quindi non abbiamo ragione di nutrire eccessivo timore che i prefetti abuseranno delle facoltà loro consentite: i prefetti se ne serviranno moderatamente e il ministro degli interni sarà certamente il primo ad avere l'interesse e la cura doverosa d'impedire che ne abusino. D'altra parte se la severità sarà giustificabile ancora oggi per difendere il Paese di fronte all'estero non occorrerà più grande severità per ripararsi da attacchi che riguardino la politica interna. Ormai all'interno si è consolidato l'ordine, ed è ritornata una benefica calma negli spiriti. Lo stile dei giornali ha subito una vantaggiosa decolorazione; le fantasticherie pessimamente drammatiche ed i molti sospetti acrimoniosi che trovarono già accoglimento in parecchi giornali, non vi si leggono più: e sono diventate arcadicamente stillanti miele talune penne che un anno fa stillavano ben più amaro umore!

Veniamo onorevoli colleghi alle diverse obiezioni che sono state fatte: veniamoci molto rapidamente perchè voi avete giustamente fretta che io finisca.

Voci. No, no!

Ha detto l'on. Ruffini che egli vedeva nel disegno di legge un anello di una catena di provvedimenti costituita da varie leggi in parte già venute e che in parte verranno all'esame del Senato. È un sistema, siamo perfettamente d'accordo è un sistema, ma è un sistema - non vorrei fare una discussione sulle parole, visto che dai tempi del barone Manno la fortuna delle parole è rimasta incerta - che sarà una *rivoluzione*, sarà una *restaurazione*; ma a me pare soprattutto una chiarificazione. E mi pare soprattutto un ritorno al senso della realtà che deve essere la guida continua dell'uomo politico. L'onorevole collega Maragliano ha detto che la politica è una scienza sperimentale, ma un po' prima di lui il Romagnosi aveva detto che la politica non è una scienza, ma un'arte; e che nella politica vale più il senso del tatto e il contatto con la realtà che l'ossequio a qualunque principio meramente teorico.

Questo sistema può piacere e può non piacere: io lo giudico da un punto di vista eminentemente obbiettivo: questo sistema è utile al mio Paese, dà al mio Paese quei vantaggi di ordine e laboriosità all'interno, e di rispetto presso l'estero, i quali furono ieri giustamente vantati dall'onorevole ministro dell'interno; dunque questo sistema, formato sia pure da tanti anelli che congiunti danno luogo a una catena, è un sistema buono. Avrà i suoi difetti, non lo nego: cose perfette credo che non ce ne siano in questo mondo; e nessun Governo potrà pretendere di fare cose perfette e non lo pretende neanche il Governo nazionale!

Veniamo al secondo punto: l'on. Ruffini ieri ha fatto una larga difesa della libertà di coscienza: siamo perfettamente d'accordo. Egli ha fatto la sua difesa prendendo lo spunto da uno dei rilievi che l'Ufficio centrale unanimemente mi aveva incaricato di esporre, è cioè dal rilievo che sarebbe desiderabile che nelle facoltà date ai prefetti di prendere provvedimenti, anche repressivi in via amministrativa, cioè di fare le diffide preventive, vi fosse inclusa quella pel caso in cui oltre a vilipendere la religione dello Stato il giornale vilipendesse altre delle religioni ammesse nello Stato.

A questo riguardo l'onorevole ministro degli interni ieri ha fatto una giusta osservazione, ma forse, malgrado la giustezza dell'osservazione, il voto di cui l'Ufficio centrale si è fatto eco merita di essere raccolto. Certamente dal punto di vista della importanza politica e della importanza pratica di farla rispettare, la religione dello Stato non è comparabile in Italia con nessuna delle altre religioni: sopra 40 milioni di italiani si può dire che 39 milioni e mezzo figurano nel censimento come cattolici, (quanto alla pratica, lasciamo stare!) Ma quello che l'Ufficio centrale, seguendo l'iniziativa di un nostro valorosissimo collega, che mi duole sia per ragione di malattia assente, ha proposto al ministro è questo: concedete la facoltà al Prefetto che eventualmente se ne servirà con discrezione, di reprimere anche il vilipendio alle altre religioni: è vero che la legge basta contempli *id quod plerumque fit*; ma badate che gli acattolici in certi circondari del Regno hanno una notevole prevalenza di numero; ed un attacco di un giornale locale contro la religione predominante in quelle religioni può dar luogo a notevoli disordini.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Mi permetta, onorevole relatore, allora si rientra nella disposizione relativa alla tutela dell'ordine pubblico.

ROLANDI-RICCI, *relatore*. Perfettamente.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Quindi sotto tutti i rapporti il voto dell'Ufficio centrale di fatto è interamente soddisfatto.

ROLANDI-RICCI, *relatore*. Ho la fortuna di essere stato prevenuto da lei. Ella, in fondo, può rispondermi col *frustra petis quod intus habes*. Ma l'Ufficio ed io desideravamo soltanto di mettere in vista la opportunità che i prefetti impedissero o reprimessero anche le offese alle altre religioni, oltrecchè sempre alla cattolica.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Mi perdoni allora.

ROLANDI-RICCI, *relatore*. L'onorevole Cippico ha chiesto ieri se le cauzioni di cui parla l'art. 5 del progetto di legge potessero essere date in denaro o in obbligazioni, e ha chiesto a chi dovesse profittarne il reddito. Ciò è materia di regolamento; ma evidentemente, per diritto civile, se la cauzione è proprietà del depositante il reddito profitta a lui. Ed i titoli con cui prestare cauzione saranno indicati nel regolamento.

Inoltre ha detto che per la procedura non basta la direttissima. Senta, onorevole Cippico, la giustizia in aereo non gliela possiamo ancora dare (*ilarità*) si accontenti di quella che abbiamo: noi abbiamo una direttissima abbastanza sollecita. Egli ha chiesto che si stabilisca all'autorità giudiziaria un termine di tre giorni per la sentenza, e questo proprio no: non si può coartare la coscienza del magistrato.

CIPPICO. In Inghilterra alle volte queste sentenze avvengono in poche ore.

ROLANDI-RICCI, *relatore*. Ella, senatore Cippico, abbia fiducia nel nostro magistrato che sa e vuole provvedere sollecitamente all'adempimento del dover suo; e badi che molte volte un meditato ritardo nel provvedere è una garanzia di maggiore giustizia.

Ed a questo proposito vengo a toccare un punto molto importante. Proprio per ciò l'Ufficio centrale ha trovato opportuno di dovere approvare la deliberazione presa dall'altro ramo del Parlamento, ed accettata dal Governo, di stralciare le sanzioni penali dal progetto di legge inizialmente presentato il 4 dicembre 1924

alla Camera dei deputati, perchè quando si tratta di definire delle figure giuridiche di reati e di stabilire sanzioni, è molto meglio farlo con pacatezza, con tranquillità, fare predominare il senso giuridico al movimentato sentimento politico.

E qui vogliate, onorevoli signori del Governo, ascoltare la voce dell'Ufficio centrale, nel voto che esso formula. Voi avete avuto la delegazione con un ordine del giorno della Camera dei deputati; la delegazione legislativa di potere includere nel Codice penale e nella legge di pubblica sicurezza quelle che saranno ritenute meditatamente le sanzioni adeguate contro i reati commessi a mezzo della stampa: ora questa delegazione non è tassativamente topografica, la delegazione contiene l'affidamento a voi dei poteri di stabilire queste sanzioni. Ebbene, vedete se topograficamente non vi convenga inserirle nella legge speciale per la stampa, perchè la stampa ha bisogno di essere regolata, e nell'altro ramo del Parlamento lo stesso onorevole ministro degli interni riconosceva la necessità di provvedere al regolamento del contratto giornalistico richiamandone la lontana origine in un nobile tentativo dell'onorevole Luzzatti, risaliente al 1901.

Pur troppo l'iniziativa Luzzatti rimase allo stato di tentativo, e non giunse mai allo stato di compimento. La legislazione giornalistica ha bisogno di regolare anche l'industria giornalistica perchè, volere o volare, prima di aversi la professione del giornalista si ha la costruzione economica del giornale. Oggi si ha bisogno di regolare i rapporti fra il tipografo e gli operai; fra il tipografo e l'editore; fra il proprietario e l'editore: fra lo scrittore e l'editore: tutta questa è una materia la quale richiede una legislazione. Ma non è una materia ferma: non è come una quistione di diritto civile su cui ha studiato anche Papiniano tanti secoli fa. È come una quistione di diritto marittimo, nel quale tutti i giorni la materia varia. E siccome le leggi non devono essere come gli abiti già fatti, ma devono essere come gli abiti da farsi sulla misura di ciascun individuo, occorre che queste leggi in materia di stampa siano di una facile elasticità, in modo di poterle mutare. Si sa che un codice vive in media venticinque anni, e la codificazione si adotta a preferenza della libera susseguenza

delle leggi, appunto perchè affida di una certa fissità di norme. L'ideale sarebbe di non fare codici, ma di fare tante leggi, seguendo i tempi, ed i bisogni, che mutano tutti i giorni, e adattando la variabilità della legge secondo il variare dei casi nella soggetta materia. Praticamente per talune discipline si è riconosciuta la maggiore convenienza della loro codificazione, ma non sembra debbano includersi in un codice *talune* disposizioni sulla stampa, e lasciarne *altre* inserite in diverse leggi. In materia di stampa ci vuole una legge completa. Studiatene, onorevoli ministri, la formulazione e portatela al Parlamento. Noi intanto approveremo i presenti disegni di legge, perchè ciò è necessario affinché possiate continuare a dirigere bene, come dirigete bene, l'andamento dello Stato. La legge attuale non può non avere un carattere di temporaneità: del resto io non conosco e non riconosco che veruna legge debba riguardarsi come duratura in eterno.

TAMASSIA. Siamo d'accordo.

ROLANDI RICCI, *relatore*. Non siamo d'accordo. Tu la legge non vuoi approvarla neanche se temporanea, ed io considerandola temporanea la approvo e con fiducia, affinché duri e sorta effetto fino a che è necessaria. Se siamo d'accordo voterai a favore anche tu.

Questo intanto è il voto della Commissione, e su ciò richiamo tutta l'attenzione del Governo.

Dall'onor. Ciccotti è stato proposto che al procuratore generale si fissi il termine per la risposta in ordine al riconoscimento del gerente responsabile. Noi abbiamo già detto nella nostra relazione che non possiamo supporre l'ostruzionismo del procuratore generale della Corte di Appello, perchè se fanno l'ostruzionismo i magistrati non c'è più da fidarsi di nessuno.

Ad ogni modo si rassicuri il senatore Ciccotti, già alla Camera è stata fatta l'obbiezione che egli ha fatto qui, e, anzi intervenne a questo proposito anche il presidente della Camera, e l'onorevole ministro disse che era materia di regolamento; e fu assunto l'impegno che sarebbe stato prefissato nel Regolamento un termine per la risposta del procuratore generale.

Io non m'indugio sopra quella che non è altro che una apparente interferenza di funzioni tra il procuratore generale ed il prefetto in un certo determinato caso, perchè credo



che il Governo avrà rilevato che questa apparente interferenza può essere facilissimamente corretta in sede di coordinamento.

Il collega Tamassia ha detto che egli temeva (lasciamo stare le frasi grosse) che in fondo il Governo si venisse a prendere un carico eccessivo per i suoi omeri, sia pure robusti, e cioè quello di diffondere ed alimentare e distribuire patentatamente ed esclusivamente la verità. No, ciò non è punto vero; la legge e i decreti che l'integrano non attribuiscono questa facoltà né impongono tale compito al Governo. La legge e i decreti danno puramente e semplicemente al Governo la facoltà di impedire la diffusione di notizie false e tendenziose.

TAMASSIA. *Quid est veritas?*

ROLANDI RICCI, *relatore*. Questa domanda fu fatta da Pilato a Gesù Cristo, e Pilato profittando della buona abitudine di lavarsi le mani, se ne andò, e non attese la risposta.

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio*. E fece male.

ROLANDI RICCI, *relatore*. Fece male, ma non possiamo dargli un voto di sfiducia con effetto retroattivo di circa diciannove secoli (*si ride*). Il Governo non assume il monopolio dello spaccio della verità, ma semplicemente impedisce lo spaccio delle notizie false o tendenziose e perciò nocive alla Nazione, dentro e fuori dei confini. Permettetemi un paragone modesto: come si impedisce la vendita di sostanze medicinali alterate, come può e deve impedirsi la vendita di alimenti nocivi ritirandoli dal commercio prima che vi siano messi, così devesi utilmente impedire la diffusione delle menzogne dannose.

TAMASSIA. C'è la farmacopea ufficiale per questo.

ROLANDI RICCI, *relatore*. Sarà una farmacopea ufficiale, al quale riguardo molto più autorevolmente di me potrà ribattere all'onorevole Tamassia il collega Maragliano che difese la legge e che ha competenza di questa materia; ma intanto a mio modesto avviso, la prevenzione come giova all'igiene può, usata colla debita moderazione, giovare al credito ed all'estimazione del Paese e del Governo che lo rappresenta.

Finalmente chiede il collega Tamassia: che cosa rimane a fare alla stampa? Dopo questa

legge ch'è compito l'è resta? Che cosa potrà proporsi una non libera stampa? Non potrà fare più niente.

Quale sarà il programma della stampa? Ebbene, glielo trovo io all'amico Tamassia il programma della stampa.

Bastano alcuni spunti del programma che è stato scritto pel giornale Don Chischiotte di Bologna da Giosuè Carducci nel 1881. E questo programma guardate come calza parola per parola ancora adesso. Ed io mi permetto di chiedere licenza al Senato di lasciarmelo leggere, perchè questo programma risponde oltrechè al mio assoluto convincimento, credo anche allo spirito, al sentimento di tutti voi, tutti senza distinzione; eccolo il programma di un giornale italiano:

« Della nazione affermare i diritti, gli interessi, la dignità. Nella verità etnografica secondo la tradizione storica, con sentimento patrio sempre: per tutti, contro tutti. Alle energie della vita nazionale allargare e sgombrare il terreno; rafforzare i muscoli, moltiplicare gli strumenti con le riforme economiche, amministrative, sociali, richieste insieme dall'equità umana e dall'interesse civile; e accettando tutto il meglio dei tempi nuovi, nulla rinunciare della tradizione nazionale. Noi abbiamo bisogno anzitutto di affermarci fortemente e gloriosamente come nazione. La civiltà italiana non ha lacune e non vuole tagli e strappi barbarici. Instauriamo e restauriamo la vita antica e nuova, gettando il tedio e purgando la lebbra dei tempi oscuri e dei contatti servili. Aria e luce alla giovine Italia, fede nei grandi ideali della patria e della umanità ». E prosegue e finisce: « a noi o giovani; c'è da combattere ancora, c'è ancora da amare e c'è anche da patire e da morire e da vivere per la patria, per la libertà, per la giustizia ».

Questo è e deve essere il programma della stampa italiana ieri, oggi, domani, sempre! (*Vivissimi applausi; congratulazioni*).

#### Presentazione di disegni di legge.

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dalla Camera dei deputati.

Conversione in legge del regio decreto-legge 4 gennaio 1925, n. 123, concernente l'ordinamento della Commissione suprema di difesa;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1945, n. 1342, relativo alla dichiarazione di solennità civile del giorno 12 ottobre, anniversario della scoperta dell'America;

Conversione in legge dei Regi decreti-legge 4 luglio 1925, n. 1089 e 26 luglio 1925, n. 1246, concernenti lo scioglimento e la ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole presidente del Consiglio della presentazione di questo disegno di legge, che seguiranno il corso stabilito del regolamento.

GIURIATI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Ho l'onore di presentare i seguenti disegni di legge già approvati dalla Camera:

Conversione in legge del Regio decreto 13 novembre 1924, n. 2149, col quale si prorogano alcuni termini di disposizioni sui terremoti del 10 settembre 1919 e 1° dicembre 1921;

Conversione in legge del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 1021, che autorizza la spesa di lire 150 milioni per l'esecuzione di opere pubbliche nella Basilicata;

Conversione in legge del Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1432, che istituisce un ufficio regionale per le strade della Calabria.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dei lavori pubblici della presentazione di questi disegni di legge, che avranno il loro corso a norma del regolamento.

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla discussione degli articoli del disegno di legge numero 273: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 luglio 1923, n. 3288 contenente norme sulla gerenza e vigilanza dei giornali e delle pubblicazioni periodiche ».

Prego il senatore, segretario, Agnetti di darne lettura.

AGNETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 luglio 1923, n. 3288, contenente norme sulla gerenza e vigilanza dei giornali e delle pubblicazioni periodiche.

VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*  
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri:

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno, *ad interim* per gli affari esteri, di concerto col ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il gerente responsabile di un giornale o di altra pubblicazione periodica, richiesto dagli articoli 36 e 37 dell'editto 26 marzo 1848 su la stampa, oltre ad avere i requisiti prescritti dall'editto medesimo, deve essere direttore o uno dei principali redattori ordinari del giornale o della pubblicazione e deve ottenere il riconoscimento dal prefetto della provincia ove il giornale o la pubblicazione vengono stampati.

I senatori e deputati non possono essere gerenti responsabili. Non possono assumere la qualità di gerenti e la perdono, se l'abbiano assunta, coloro i quali siano stati condannati per due volte per reati commessi a mezzo della stampa.

Il provvedimento del prefetto che nega il riconoscimento del gerente deve essere motivato; e contro di esso si può ricorrere al ministro per l'interno. Avverso il provvedimento del ministro è ammesso ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato per i motivi di legittimità.

Art. 2.

Il prefetto della provincia ha facoltà, salvo l'azione penale, ove sia il caso, di diffidare il ge-

rente di un giornale o di una pubblicazione periodica:

a) se il giornale o la pubblicazione periodica con notizie false o tendenziose rechi intralcio all'azione diplomatica del Governo nei rapporti con l'estero o danneggi il credito nazionale all'interno od all'estero o desti ingiustificato allarme nella popolazione ovvero dia motivi di turbamento dell'ordine pubblico;

b) se il giornale o la pubblicazione periodica con articoli, commenti, note, titoli, illustrazioni o vignette istighi a commettere reati o ecciti all'odio di classe o alla disobbedienza alle leggi o agli ordini delle autorità o comprometta la disciplina degli addetti ai pubblici servizi o favorisca gli interessi di Stati, enti o privati stranieri a danno degli interessi italiani ovvero vilipenda la Patria, il Re, la Real Famiglia, il Sommo Pontefice, la Religione dello Stato, le istituzioni ed i poteri dello Stato o le Potenze amiche.

La diffida è pronunciata con decreto motivato udito il parere di una Commissione composta di un giudice che la presiede, e di un sostituto procuratore del Re del tribunale del luogo ove ha sede la prefettura nominati rispettivamente dal primo presidente e dal procuratore generale della Corte di appello, e di un rappresentante della classe giornalistica nominato dalla locale Associazione della stampa, o, in mancanza, dal presidente del tribunale locale.

La Commissione dura in carica un anno.

### Art. 3.

Il prefetto della provincia, udita la Commissione di cui al precedente articolo, ha facoltà di revocare il riconoscimento del gerente responsabile diffidato due volte durante l'anno.

Il prefetto può negare il riconoscimento d'un nuovo gerente quando il precedente sia stato revocato oppure sia stato condannato due volte nello spazio di due anni a pena restrittiva della libertà non inferiore a sei mesi per qualunque reato commesso a mezzo della stampa, oppure quando i giornali e gli scritti periodici colpiti dai provvedimenti prefettizi assumano nuovi titoli per continuare a pubblicarsi.

Contro i provvedimenti del prefetto sono ammessi i ricorsi indicati nell'articolo 1.

### Art. 4.

I giornali o altri scritti periodici pubblicati in contravvenzione alle precedenti disposizioni devono essere sequestrati.

Il sequestro è eseguito dall'autorità di pubblica sicurezza senza che occorra speciale autorizzazione.

I colpevoli della pubblicazione abusiva sono puniti a norma delle leggi vigenti.

### Art. 5.

Sono abrogate le disposizioni dei numeri 4 e 5 dell'articolo 14 del Codice di procedura penale.

La cognizione dei reati ivi contemplati è devoluta al tribunale.

Per qualsiasi altro reato di stampa commesso a mezzo della stampa la competenza si determina giusta le norme vigenti secondo la misura della pena stabilita per il reato salva in ogni caso l'osservanza delle norme sulla competenza per connessione.

Per tutti i reati di stampa o commessi a mezzo della stampa si procede per citazione direttissima.

### Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Entro quindici giorni dall'entrata in vigore del decreto i giornali e le pubblicazioni periodiche dovranno uniformarsi alle norme stabilite dall'articolo 1.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI  
OVIGLIO.

V. — *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti dal senatore Cicotti.

Domando all'onorevole Ciccotti se insiste sui suoi emendamenti.

CICCOTTI. Li mantengo.

PRESIDENTE. All'articolo 2 del decreto il senatore Ciccotti ha presentato il seguente emendamento:

« Avverso la decisione della Commissione è ammesso il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato che deciderà anche in merito e con termini abbreviati ».

ROLANDI RICCI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDI RICCI, *relatore*. Ho già detto le ragioni per le quali l'Ufficio centrale non può accettare l'emendamento, in quanto l'emendamento importa la facoltà al Consiglio di Stato di discutere in merito alla sospensività del ricorso.

PRESIDENTE. Domando al ministro se accetta questo emendamento.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Il Governo non può accettare l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del senatore Ciccotti non accettato dal Governo nè dall'Ufficio centrale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Do lettura dell'emendamento proposto dall'onorevole Ciccotti all'articolo 5:

« Il sequestro e i reati che gli hanno dato causa dovranno essere denunziati all'Autorità giudiziaria entro quarant'otto ore, sotto la comminatoria della decadenza dell'azione penale con tutti i suoi effetti ».

Chiedo all'Ufficio centrale ed al ministro se accettano l'emendamento.

ROLANDI RICCI, *relatore*. L'Ufficio centrale è contrario all'accettazione di questo emendamento.

FEDERZONI, *ministro degli interni*. Anche il Governo non l'accetta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del sen. Ciccotti non accettato nè dal Governo nè dall'Ufficio centrale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Segue il disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1081, contenente norme di attuazione del Regio decreto-legge 15 luglio 1923, n. 3288, sulla gerenza e vigilanza dei giornali e delle pubblicazioni periodiche (N. 274).

Prego il senatore. segretario, Agnetti di darne lettura.

AGNETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1081, contenente norme di attuazione del Regio decreto-legge 15 luglio 1923, n. 3288, sulla gerenza e vigilanza dei giornali e delle pubblicazioni periodiche.

*Regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1081.*

VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge 15 luglio 1923, n. 3288;

Ritenuta la opportunità di emanare norme di attuazione anche per il periodo transitorio in cui, in conformità alla disposizione dell'articolo 6 capoverso del citato decreto-legge, i giornali e le pubblicazioni periodiche dovranno uniformarsi alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto medesimo;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri di concerto coi ministri per l'interno e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Durante il termine concesso dall'articolo 6 capoverso del Regio decreto-legge 15 luglio 1923, n. 3288, ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche per uniformarsi alle disposizioni dell'articolo 1 del citato decreto-legge, la gerenza dei giornali e delle pubblicazioni periodiche rimane regolata dalle disposizioni degli articoli 36 e 37 dell'Editto 26 marzo 1848 sulla stampa.

## Art. 2.

Fino a quando la gerenza dei giornali e delle pubblicazioni periodiche non sia costituita in conformità alle disposizioni dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 15 luglio 1923, n. 3288, le diffide ed i provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3 dello stesso decreto-legge possono essere adottati in confronto degli attuali gerenti, con tutte le conseguenze stabilite negli stessi articoli.

La eventuale diffida in confronto del gerente attuale è considerata, ad ogni effetto, come prima diffida anche nei confronti del gerente che venga successivamente costituito in conformità dell'articolo 1 del predetto decreto-legge.

## Art. 3.

Le disposizioni dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 15 luglio 1923, n. 3288, relative al sequestro dei giornali e delle pubblicazioni periodiche s'intendono applicabili, indipendentemente dal procedimento di diffida stabilito nel comma 2° dell'articolo 2 e nell'articolo 3 del citato Regio decreto-legge, anche nella ipotesi in cui gli scritti rientrino nei casi previsti nelle lettere a) e b) dell'articolo 2 del decreto stesso. In tal caso il sequestro deve essere ordinato dal prefetto o da un funzionario da lui delegato.

La nomina del rappresentante, da parte dell'Associazione locale della stampa, nella Commissione di cui all'articolo 2 del succitato decreto-legge deve essere effettuata nel termine di 24 ore da quello della notifica della richiesta.

Contemporaneamente alla richiesta di cui al comma precedente il presidente del tribunale locale nomina un giudice il quale interverrà ad integrare la composizione della Commissione sia nei casi in cui non abbia avuto luogo la nomina del rappresentante dell'Associazione della stampa, sia nei casi in cui il rappresentante stesso non intervenga alle adunanze della Commissione.

## Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta uff-

ciale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI  
FEDERZONI  
OVIGLIO.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Procediamo alla discussione degli articoli del disegno di legge: « Disposizioni sulla stampa periodica » (N. 275).

Li rileggo:

## Art. 1.

Ogni giornale o altra pubblicazione periodica deve avere un direttore responsabile.

Qualora il direttore sia senatore o deputato, il responsabile dovrà essere uno dei principali redattori ordinari del giornale o della pubblicazione periodica.

Il direttore o il redattore responsabile deve essere iscritto nell'albo professionale dei giornalisti.

Il direttore o redattore responsabile deve ottenere il riconoscimento del procuratore generale presso la Corte di appello, nella cui giurisdizione è stampato il giornale o la pubblicazione periodica.

Il procuratore generale può negare o revocare il riconoscimento a coloro che siano stati condannati due volte per delitti commessi a mezzo della stampa.

Il provvedimento del procuratore generale che nega o revoca il riconoscimento è motivato; e contro di esso si può ricorrere al ministro della giustizia. Contro il provvedimento del ministro è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato per motivi di legittimità.

Al comma 4° di questo articolo l'onorevole Ciccotti propone di aggiungere:

« Il riconoscimento s'intenderà senz'altro concesso, se, entro venti giorni dalla domanda, non è comunicato il provvedimento con cui è negato ».

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 192-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1925

Domando all'onorevole Ciccotti se insiste nel suo emendamento.

CICCOTTI. Insisto.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale accetta questo emendamento?

ROLANDI-RICCI, *relatore*. Non l'accetta.

PRESIDENTE. E il Governo?

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Anche il Governo non può accettarlo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento dell'onorevole Ciccotti al comma 4° dell'articolo 1°.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

All'ultimo comma di questo stesso articolo 1° l'onorevole Ciccotti propone che si aggiunga: « ed anche di merito. — Il Consiglio di Stato deciderà con termini abbreviati ».

Insiste l'onorevole Ciccotti nel suo emendamento?

CICCOTTI. Insisto.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale accetta questo emendamento dell'onorevole Ciccotti?

ROLANDI-RICCI, *relatore*. Non può accettarlo.

PRESIDENTE. Il Governo?

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Non lo accetta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti questo emendamento dell'onorevole Ciccotti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Pongo ai voti l'articolo 1° nel testo che ho letto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 2.

La pubblicazione del giornale o del periodico non può aver luogo fino a quando non sia intervenuto il provvedimento del procuratore generale che ne riconosce il responsabile.

Il giornale o il periodico che venga pubblicato prima che sia riconosciuto il responsabile deve essere sequestrato.

Al primo comma di questo articolo, l'onorevole Ciccotti propone di sostituire il seguente:

La pubblicazione del giornale o del periodico non può aver luogo, salvo la disposizione dell'articolo precedente, fino a quando . . . » ecc.

L'onorevole Ciccotti insiste nel suo emendamento?

CICCOTTI. Insisto.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale accetta l'emendamento dell'onorevole Ciccotti?

ROLANDI RICCI, *relatore*. Non lo accetta.

PRESIDENTE. Il Governo?

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Nemmeno può accettarlo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento dell'onorevole Ciccotti, che non è accettato né dal Governo né dall'Ufficio centrale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Pongo ai voti l'articolo 2 nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 3.

Contemporaneamente alla domanda per il riconoscimento del responsabile lo stampatore del giornale o del periodico e l'editore debbono presentare al procuratore generale una dichiarazione contenente le generalità di tutti i proprietari del giornale o del periodico, il loro domicilio e la loro residenza.

Se la proprietà del giornale sia di una società regolarmente costituita deve essere allegata copia dell'atto di costituzione e debbono essere indicate le persone che compongono il consiglio di amministrazione della società o che ne hanno la rappresentanza.

Se si tratti di una società di fatto la dichiarazione deve contenere la indicazione, nei modi di cui alla prima parte del presente articolo, di tutti i componenti la società.

La dichiarazione prescritta dal presente articolo deve essere rinnovata ogni anno, nei primi quindici giorni del mese di gennaio ed, in ogni caso di variazione, entro quindici giorni da quello in cui si sia verificato il fatto che dà luogo alla variazione, nei modi e con le forme che verranno stabilite dal regolamento.

(Approvato).

## Art. 4.

I proprietari del giornale sono civilmente responsabili in solido fra loro e con l'editore per il pagamento delle somme dovute per riparazione o risarcimento di danni o per le spese del procedimento in dipendenza di condanne pronunziate per i reati commessi a mezzo della stampa.

(Approvato).

## Art. 5.

Le macchine, i caratteri e gli altri oggetti della tipografia in cui viene stampato il giornale o il periodico costituiscono garanzia secondo le norme del titolo 3<sup>o</sup>, cap. 2<sup>o</sup>, libro IV del Codice di procedura penale per il pagamento delle somme dovute per riparazione o risarcimento di danni e per le spese processuali in dipendenza di condanne pronunziate per reati commessi a mezzo della stampa, salvo gli eventuali privilegi derivanti dal contratto di lavoro fra editori e giornalisti.

In luogo della garanzia suddetta i proprietari del giornale o del periodico possono depositare una cauzione che sarà determinata caso per caso ed al principio di ogni anno dal presidente del tribunale nella cui giurisdizione il giornale o il periodico viene pubblicato, considerata la natura, l'importanza e la diffusione della pubblicazione.

(Approvato).

## Art. 6.

Salve le norme da emanarsi con regolamento per quanto concerne la esecuzione delle disposizioni dell'art. 3 ove, per i giornali o gli scritti periodici attualmente esistenti, occorra modificare le condizioni della gerenza in conformità alle disposizioni dell'art. 1, dovrà esservi provveduto non oltre 15 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

(Approvato).

## Art. 7.

È istituito un ordine dei giornalisti che avrà le sue sedi nelle città ove esiste Corte d'appello. L'ordine costituirà i suoi albi professionali che saranno depositati presso le cancellerie delle Corti d'appello. L'esercizio della professione

giornalistica è consentito solo a coloro che siano iscritti negli albi stessi.

Le norme per tale iscrizione verranno stabilite con speciale regolamento.

(Approvato).

## Art. 8.

È abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge.

Con regolamento da emanarsi entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge saranno date le norme occorrenti per la sua esecuzione.

È data inoltre facoltà al Governo del Re di coordinare e pubblicare, in testo unico per tutto il Regno, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il Regio Editto 26 marzo 1848, n. 695 e le altre leggi vigenti sulla stampa.

(Approvato).

Il disegno di legge sarà ora votato a scrutinio segreto.

## Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei tre disegni di legge testè discussi.

Prègo il senatore, segretario, onorevole Bellini di fare l'appello nominale per questa votazione.

BELLINI, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

**Discussione del disegno di legge: « Delega al Governo del Re della facoltà di emendare il Codice penale, il Codice di procedura penale, le leggi sull'ordinamento giudiziario, e di apportare nuove modificazioni e aggiunte al Codice civile » (N. 204).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Delega al Governo del Re della facoltà di emendare il Codice penale, il Codice di procedura penale, le leggi sull'ordinamento giudiziario, e di apportare nuove modificazioni e aggiunte al Codice civile ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 204).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

BIANCHI LEONARDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCHI LEONARDO. Onorevoli Colleghi, ho domandato di prendere la parola su questo disegno di legge per un debito di coerenza, in quanto nell'ultimo discorso che ho avuto l'onore di pronunciare dinanzi al Senato credo di aver dimostrato la necessità della modifica dei codici, soprattutto del Codice penale, a causa delle mutate condizioni della vita del Paese. Debbo esprimere perciò il mio più vivo compiacimento al giovane onorevole Ministro di grazia e giustizia, che la balda giovinezza, nutrita di studi profondi e di una cultura estesa, dedica ed ha dedicato alla soluzione di questo grande problema, qual sono le modificazioni dei diversi Codici che regolano la vita della Nazione.

E non è a credere, come alcuni ritengono, che i Codici non debbano essere modificati, poichè rappresentano quasi la pietra angolare della vita del Paese. No, onorevoli Colleghi, se i Codici regolano la vita della Nazione, siccome la vita muta, anche i Codici debbono seguire in qualche modo il cammino della civiltà, nei diversi paesi. Chi può dire che la nostra vita non sia mutata? Chi ricorda il tenore della nostra esistenza quale era cinquanta o sessanta anni fa può attestarlo. Allora era più vibrante il sentimento religioso, che oggi è, si può dire, molto evanescente. Può essere stata lodevole la disposizione di ricondurre nella scuola il simbolo religioso, ma un forte sentimento religioso non esiste più nelle nostre masse: la chiesa è alquanto deserta rispetto a quella che era mezzo secolo indietro. Non indago la ragione del fenomeno, ma bisognerebbe non avere occhi per non vedere e per non accertarsene.

La scuola una volta era veramente umanistica ed i giovani uscivano dalla scuola umanistica nutriti di fortissimi studi, e conoscevano bene l'italiano, il latino e la storia; oggi invece la scuola ha carattere estensivo e non forma più un nucleo forte e resistente di conoscenze e di coscienza. Io ho sostenuto molte

volte, (ed ho ben ragione di ripeterlo) questo concetto: che alla superficialità del sapere corrisponde quasi sempre la fiacchezza del carattere e specialmente del carattere morale.

Ho il convincimento che mentre l'analfabeta conserva il carattere originario, puro, della famiglia e della razza, la cultura che si appresta nelle scuole o sproporzionata o infarcita di conoscenze inutili e sospette dal punto di vista educativo, o niente affatto educativa, guasta i caratteri originariamente buoni.

Il grande numero di materie, che sono obbligatorie, perchè prescritte dai programmi ufficiali, fiacca l'intelletto e lo rende meno resistente nelle varie ed avverse vicende della vita. Il terreno reso per tal guisa arido è quello sul quale, a pari condizioni, germoglia più facilmente la mala pianta della delinquenza, qualunque ne siano la forma ed il carattere, come or ora diremo. Potrei ricordare, a sostegno di questa tesi, molti esempi, ma io non devo abusare della benevola attenzione del Senato. Ma credo utile invece ricordarne uno che dimostra luminosamente come la scuola secondaria si preoccupa, in molti casi, assai poco del suo inderogabile compito di educare oltre che istruire.

In quarta ginnasiale due anni or sono, si obbligò i giovani alunni a studiare il Macbeth: quale fosse la ragione di uno studio del Macbeth in quarta ginnasiale è molto difficile rintracciare. Non per esercizio di lingua, perchè la traduzione del Macbeth è in cattivissimo italiano; non per conoscere la storia, perchè l'epoca cui si riferisce il dramma o la tragedia Shakespeariana è una delle più oscure, e complicate e in ogni modo riguarda non l'Italia, ma un periodo molto tempestoso e criminale delle corti inglesi; non la morale, perchè gli onorevoli colleghi sanno che quel dramma è un intreccio di insidie, di cospirazioni, di ambizioni, di crimini, e quello che è peggio nel Macbeth è che vi sono descritte le allucinazioni, come quella del pugnale macchiato di sangue. Si sa che certe immagini lasciano una profonda impressione nell'animo degli adolescenti. Quali ragioni possono esserci state perchè fosse data ai giovani in pasto del loro intelletto una produzione simile? E quanti di questi esempi! Ieri l'onorevole Federzoni ricordava molto a proposito che la stampa e il cinematografo



possono essere incentivi della criminalità, e allora perchè agli alunni di quarta ginnasiale, di ambo i sessi, si assegna la Francesca da Rimini o qualche elegia di Ovidio, che contengono molti sottintesi? I ragazzi domandano: cosa significa questo? cosa significa quest'altro? Gli interrogativi diventano un oggetto di esame e di intima interpretazione.

Dicevo che sono mutate di molto le condizioni della vita: basterebbe considerare di quanto sono aumentate le relazioni di ciascun uomo nell'ambiente nazionale ed internazionale. Orbene quanto più aumentano i rapporti sociali, tanto maggiore deve essere la forza di resistenza del carattere morale, perchè tutti codesti rapporti interumani sono imperniati nel senso morale degli uomini che si scambiano idee o contrattano tra loro. Ora sotto questo punto di vista, sembra imprescindibile il dovere di dare una educazione morale alle nostre nuove generazioni, nelle scuole primarie, secondarie e universitarie. Questo è uno degli obbiettivi maggiori dell'educazione odierna. Non si educa solamente l'intelletto mercè le conoscenze, poichè l'animo nostro è fatto di conoscenze e di sentimenti; e non basta perciò educare l'intelletto, occorre educare anche il sentimento che dà colore all'intelletto, e consistenza al carattere.

Quaranta, cinquanta, o sessant'anni fa, si pubblicava una piccola parte dei giornali che si pubblicano ora; di riviste non è a dire, solo qualcuna. Prima del 1860 a Napoli si pubblicava solo il giornale ufficiale «*Il monitore*»; e giustamente avvertiva l'onorevole Federzoni ieri, e parvemi la parte molto più importante del suo discorso, che la stampa è frequentemente istigatrice al delitto: la stampa ed il cinematografo, onorevoli colleghi, devono essere molto vigilati sotto questo riguardo.

Su che cosa è fondato questo pericolo della stampa, forse anche della Corte di Assise? Quando si descrive il delitto, se ne descrivono e riportano i particolari, se ne anatomizza il meccanismo, e si mette allo scoperto l'arte di eludere la legge, tutto questo lascia una profonda impressione nell'animo dei predisposti al delitto, specialmente degli uomini malnati, e soprattutto nei giovani e nei fanciulli nei quali è caratteristica la tendenza ad imitare e ad essere suggestionati.

La storia è piena di questi esempi: quando vibrava l'entusiasmo per le crociate, vi partecipavano assai spesso giovani adolescenti. E, se non erro, sotto il papato di Innocenzo III, si formò un piccolo esercito di sette o ottocento fanciulli tedeschi, che varcarono i confini e si presentarono al Papa. Molti morirono per via e ci volle del bello e del buono per farli ritornare alla loro patria.

Dopo la prima produzione dei *Masnadierei* di Schiller, in Lipsia, un gruppo di ragazzi si diedero alla campagna, e ripetettero i fasti criminaloidi su per giù quali erano stati inscenati dal dramma schilleriano. Gli esempi si potrebbero moltiplicare, onorevoli colleghi. La stampa deve essere molto sobria nella descrizione dei particolari dei reati, ed anche sulle rappresentazioni cinematografiche è necessaria una grande vigilanza; e alla maggior parte di esse ai fanciulli ed agli adolescenti di entrambi i sessi dovrebbe essere interdetto di accedere. A me pare evidente che stampa e cinematografi possono notevolmente contribuire all'aumento della delinquenza.

M'intrattengo un po' su queste osservazioni perchè una riforma del Codice penale, e ritengo che questo sia pure l'intendimento dell'onorevole ministro, non si abbia a preoccupare soltanto della repressione del delitto, ma anche della proflassi del delitto. Io aderisco pienamente al concetto della repressione, ma è anche bene prevenire (profilassi).

Finita la guerra la vita del paese, che era in molte provincie più arcaica e sobria, s'è orientata al piacere, alla conquista di tutti i beni della vita ed al desiderio smodato di ricchezza. È la corsa al piacere ed all'oro, non importa per quali vie e con quali mezzi e metodi, e quindi il numero che si deplora di bancorotte, di truffe, di scassinazioni è veramente allarmante. Si deve poi tener conto della così detta piccola delinquenza, che non è quella solamente che è stata indicata nel disegno di legge. Parecchi anni or sono mi occupai della delinquenza così detta in marsina, la quale rappresenta — per dir così — gli articoli del Codice penale ma non incappa nelle loro reti. Sono le frodi nei commerci e nelle industrie, le inadempienze dei doveri, da parte di una lunga serie di cittadini, sono i frodatori dello Stato, compresi anche, per fortuna, pochi professori che

non fanno lezioni (*si ride*). Io non posso elencare tutta la lunga teoria di frodatori nel senso più esteso della parola, ma è certo che esiste una delinquenza in guanti gialli, che è il prodotto dello sviluppo sociale odierno, e non è colpita dell'attuale Codice penale.

Io prego l'onorevole ministro di prendere in considerazione la vita quale oggi si svolge, affinché una tale delinquenza possa trovare un freno nella codificazione del nostro paese. Voglio accennare, ad esempio, fra le tante, poichè l'ora tarda non mi consente di indugiarmi troppo, il fenomeno del *sensalismo*, che si verifica in alcune città specialmente del mezzogiorno. Vi sono alcuni medici, forse anche avvocati, che si servono di sensali, i quali svolgono la loro operosità dannosa specialmente per le vie e nelle stazioni ferroviarie. Il loro compito consiste nel portare a medici poco noti, cui sono consociati, i poveri malati che arrivano da lontane provincie, e che spendono molti danari per ottenere la consultazione di un clinico rinomato, ed invece sono con fine arte distolti e portati alla consultazione di medici che non trovano altro modo di esercitare la professione che mercè, appunto, i sensali, con quanto danno degli altri medici e dei malati è facile intendere!

Io personalmente, una volta, mi sono rivolto ad un questore di Napoli per domandare come si potesse ovviare a questo inconveniente, ed egli mi scrisse una lunga e cortese lettera con cui mi dichiarava che questi reati — perchè tali li riteneva — non erano previsti nell'attuale Codice penale, e, di conseguenza, non c'era da comminare pene; qualche volta aveva trattenuto in camera di sicurezza alcuni di questi sensali, ma dovè rilasciarli dopo poche ore, per la tema di incorrere nel reato di abuso di poteri per sequestro di persona.

Veniamo ora alle relazioni.

Esprimo il mio modesto omaggio ai due illustri relatori, al senatore Garofalo e al senatore De Blasio, che hanno presentato due differenti relazioni, e al Presidente D'Amelio, il quale ha cercato, con una breve ma limpida relazione di coordinarle in qualche maniera, precisando i fini dell'una e dell'altra delle due relazioni, le quali rappresentano due scuole, due tendenze, due indirizzi diversi: l'una quella del Codice criminale classico, l'altra quella del Codice criminale positivo.

Io devo dichiarare che da tempo mi sono schierato favorevole alla scuola positiva nell'interpretazione del reato.

Mi dispiace di non vedere in quest'aula l'illustre senatore De Blasio, la cui relazione è improntata decisamente ai concetti che informano il classico Codice penale. Evidentemente la scuola classica del Codice penale ha avuto origine dalla scuola filosofica dualistica, la quale a sua volta derivava dalle dottrine di quelli, come lo Stahl e tanti altri i quali sostenevano che fosse l'anima perversa che perpetrasse, perchè perversa, il delitto, o perchè perversa diventasse folle; mentre la scuola positiva considera il delitto come l'espressione di una struttura tutto affatto particolare del delinquente, fisica e per conseguenza mentale. Non è possibile separare il morale dal fisico, troppo strette sono le relazioni tra la costituzione somatica e fisica e quelle che sono le manifestazioni spirituali dell'uomo.

Come si fa a seguire il criterio della scuola classica? Tutti gli studi della psicologia odierna da 40 a 60 anni a questa parte hanno dimostrato che le azioni umane sono sempre la risultante del pensiero e del sentimento. Pensiero e sentimento i quali si sviluppano e si esplicano in modo diverso nei differenti individui a seconda delle più svariate circostanze attraverso le quali passa la vita di ciascun uomo, per le impressioni che riceve, ma soprattutto per la eredità, per le malattie e per le intossicazioni. Quando si pensi che dal 30 al 40 ed anche al 50 % dei criminali, nei paesi ove è più comune l'abuso dell'alcool del nostro, sono di origine alcoolica, ognuno deve concludere che determinante del delitto in quei casi sia l'azione dell'alcool, il quale spazza i prodotti più recenti della evoluzione umana, quali sono i sentimenti morali, i sentimenti del proprio dovere, i sentimenti del rispetto all'altrui, i sentimenti patriottici e via discorrendo.

Ricordo fra i tanti fatti personali, e forse qualcuno che mi ascolta lo potrà anche ricordare, il Caruson, un ragazzo di 14 anni il quale si rifiutava a subire la suggestione di quelli che lo incitavano a sgozzare una signora per appropriarsi dei suoi averi. Forse ripugnava a questo adolescente il delitto, ma lo portarono a bere, e fu sotto l'azione dell'alcool che egli si decise ad entrare nella casa della signora e sgozzarla. E quanti di questi esempi! ciò è

a conoscenza di tutti. Come si può parlare di anima perversa, quando una quantità di reati sono perpetrati da persone le quali provengono da genitori o malati o alcoolizzati? Questo che dico per la delinquenza vale per l'epilessia. Molte volte mi è capitato di esaminare qualche giovane epilettico di cui ho cercato di ricostruire la storia famigliarē; non una malattia mentale in famiglia, negli ascendenti, nei collaterali; non una cattiva educazione, perchè anzi alcuni di questi ragazzi avevano avuto una buona educazione o erano affidati ad istituti di educazione, convitti, ecc. Quando l'indagine risultava negativa, mi sono rivolto al padre, quasi per una intuizione che era l'effetto della mia lunga esperienza: « voi avete abusato di vino, voi siete un alcoolista ». Sissignore, signor professore, fu la risposta più frequente. Quello che dico per la epilessia, dati gli stretti rapporti che esistono fra epilessia e delinquenza, va detto anche per la delinquenza. Così pure lo ambiente sociale: noi attribuiamo ai criminali la colpa del delitto che hanno compiuto; è una necessità, perchè la società deve in ogni modo riguardarsi e liberarsi di questi elementi che sono perniciosi alla vita della famiglia e del complesso sociale. Ma di quante colpe non deve essere accusata la società, la quale non provvede regolarmente all'educazione dei figli del popolo?

Basta ricordare pochi casi: tutti rammentano e sanno della casa paterna Ravaschieri, (parlo di fatti di Napoli, perchè meglio li conosco, ma il fenomeno si ripete dappertutto). Ragazzi, i quali sarebbero stati veri candidati alla delinquenza, condotti in un ambiente di educazione sono diventati, da quando la duchessa Ravaschieri ha fondato quella casa paterna, dei cittadini laboriosi.

Quando ero professore a Palermo, c'era a San Martino un ospizio per 400 giovanotti, figli dei peggiori delinquenti siciliani. Li studiavo per invito del prefetto; e quando io ho lasciato Palermo ho dato incarico ai miei assistenti di seguire quelli che venivano fuori dopo i 18 anni; nessuno di quelli, o signori, ha commesso un delitto. Quindi non è nemmeno la eredità fatale. Il vero è che noi non apprestiamo i mezzi necessari per l'educazione del popolo, e quindi per la profilassi della delinquenza.

Sono molti i fanciulli che vengono abbandonati alla suggestione dell'ambiente. Le opere pie non bastano ad accoglierli tutti, e parecchi di essi sono dei veri candidati alla delinquenza.

Occorre, onorevole ministro, tutto un piano che in parte, anzi in massima parte, Ella si è prospettato per la lotta contro la criminalità; molte difficoltà occorre affrontare e superare. Io comprendo che non sarebbe possibile nè facile apprestare tutti i mezzi teoretici di profilassi della criminalità, ma certo coi poteri dell'attuale Governo, colla volontà illuminata del ministro, molti passi possono essere fatti con grande utilità per l'avvenire del nostro paese.

Ma, onorevole ministro, una delle condizioni necessarie che Ella prima o poi realizzerà per una debita riforma dei codici è di armonizzare questa con quella del sistema penitenziario.

Non è possibile esercitare un potere regolatore e profilattico sulla criminalità se non si modifica il sistema penitenziario. Le nostre carceri sono assolutamente inadeguate allo scopo; di molte di esse, per quanto la Direzione Generale abbia fatto tutto il possibile con opere illuminate, non si è riusciti a farne carceri modello, ed è per ciò che, per la stessa loro struttura non è possibile educare e governare convenientemente i reclusi, o i detenuti.

Io non ripeto quello che ebbi l'onore di dire nel precedente discorso pronunziato innanzi al Senato, ma è certo che dato un numero cospicuo di criminali che sono malati, (gli epilettici, i malinconici, i sifilitici, i tubercolotici ecc.); dato che occorre curare codesti, ed educare gli educabili, e sono molti, il sistema penitenziario deve subire profonde modificazioni. Si comprende che, se la pena, come vogliono i sostenitori del Codice classico, in senso astratto, deve colpire il dolo, o il delitto senza tener conto del criminale, continui pure l'attuale sistema, un po' ibrido. Ma per colpire il dolo e il delitto bisogna pure indagare sulle origini del delitto e del dolo, e per fare questa indagine bisogna studiare il criminale quale è, per la sua origine, per l'ambiente sociale dal quale è derivato, per le malattie di cui ha sofferto, per le intossicazioni che lo hanno deformato. E, se ciò è vero, sorge spontaneo il compito dello Stato per la cura o la educazione

del criminale. Ora, per le condizioni particolari degl'istituti di pena, il problema di curare e di educare non si può risolvere. Io non avrei dovuto forse interloquire in questa discussione, ma mi permetto di utilizzare in qualche maniera la mia esperienza. Quando ero direttore del manicomio di Napoli, sotto l'influenza delle dottrine Lombrosiane — ero molto giovane allora — consideravo i delitti quasi conseguenza ineluttabile della morbosità; ma, quando mi avvidi che questi signori criminali dimessi dal manicomio ritornavano a delinquere, fui obbligato a denunciarli come coscienti del proprio delitto, rinunciando all'applicazione che avevo fatto delle dottrine lombrosiane. Siccome tutto questo durò parecchi anni, io ebbi il tempo per migliorare le condizioni morali di alcuni di quei criminali, che diventarono dei bravi cittadini, padri di famiglia, che non hanno più nemmeno rasentato il Codice penale, durante i moltissimi anni in cui li ho seguiti; e taluni sono venuti a trovarmi con sentimento di gratitudine.

Certo si è che col lavoro, con la disciplina, col disabituarli dall'uso del vino, e con tutti gli altri metodi di educazione molti di questi criminali possono essere emendati. Vi è un gruppo di criminali decisamente ineducabili, terreno sterile per qualunque sentimento sociale, familiare, religioso o di altra levatura, ai quali bisogna applicare la legge più rigida, quale che essa fosse.

Ella forse, onorevole ministro, mi dirà che vi sono i manicomi criminali. Prima di tutto rispondo che i manicomi criminali sono pochi per lo scopo e la missione che essi hanno, e d'altra parte dovrebbero essere anche meglio organizzati, e bisognerebbe avvisare più precisamente allo scopo che si propongono di raggiungere, e con mezzi e metodi decisamente idonei.

Vi sono le colonie agricole, dove la Direzione generale delle carceri, veramente benemerita, è riuscita ad ottenere effetti davvero sorprendenti; parlo di quelle della Sardegna, dove si lavora e si produce molto, e si educano i criminali, i quali a lungo andare acquistano l'abitudine del lavoro, e sviluppano tutti quei sentimenti sociali che sono necessari alla vita in comune.

E consenta il Senato che io dica qualche pa-

rola della delinquenza minorile. Ho trovato in una delle relazioni un'affermazione che credo non risponda perfettamente al modo di vedere di molti, che la minorilità termini a 14 o 15 anni. Io credo che bisogna prolungare il limite della minorilità; ciascuno di noi sa come sia diverso il giovane di 18 anni da quello che era a 15, ma è pur vero che diverso è il giovane di 21 o 22 anni da quello che era a 18. Vi sono individui a tarda evoluzione morale od intellettuale, a quella stessa guisa che vi sono fanciulli i quali camminano a 3 o 4 anni, o cominciano a parlare a tre anni e poi si sviluppano bene. Ma la preghiera che rivolgo, o per lo meno il pensiero che esprimo, all'onorevole ministro è che i minorenni non debbano essere inviati alle prigioni comuni. Per quanto si separino i giovani, la prigione è sempre una scuola di criminalità. Lo dissi venticinque anni fa alla Camera, in uno dei miei discorsi sulle condizioni delle carceri in Italia e lo ripeto anche ora. Per quanto i sistemi siano molto migliorati e la Direzione generale dei penitenziari si sforzi con senso di modernità di introdurre tutte quelle modificazioni che sono possibili, nel congegno penitenziario, con gli scarsi mezzi che sono a sua disposizione, tuttavia resta sempre un grave problema quello dei minorenni affidati alle sue cure. Occorrerebbero Istituti speciali. Ci sono, è vero, dei riformatori ma son mal costruiti e male organizzati, altri si prestano più alla proflassi educando in qualche modo i candidati alla delinquenza; ma pur troppo siamo ancora assai lontani da una organizzazione razionale e soddisfacente. Alcuni di codesti riformatori potrebbero essere adibiti a prigioni per i minorenni, dove però i minorenni dovrebbero ricevere una rigida ma sana educazione nel lavoro e nell'ordine morale, in modo assolutamente diverso da quello che si può fare per essi nelle carceri comuni. (*Approvazioni*).

Quanto ai recidivi e ai delinquenti abituali, io non ho niente da aggiungere circa i dubbi manifestati dai due esimi relatori, sulla difficoltà di considerare l'abitudine in tutti i casi, e sulla figura psicologica e sociale del delinquente abituale. Il problema è complesso. Io credo che ciascun criminale recidivo o abituale dovrebbe essere sottoposto ad un rigoroso esame, che riguardi non soltanto i reati com-

messi e la sua persona, ma bensì la sua famiglia, anche in rapporto all'ambiente dal quale deriva. Tutti sanno di associazioni di malfattori che attraggono specialmente gli adolescenti in mezzo a loro, fanno scuola e creano quelli che saranno i grandi criminali fra quattro cinque o sei anni. In loro è perfettamente arido l'animo di qualunque sentimento morale; essi non concepirono che la lotta per la vita impostata contro la società onesta che lavora. Orbene fra costoro vi sono quelli che sono incapaci di ricevere alcuna educazione; ma vi sono anche quelli, e sono parecchi, che debbono ritenersi educabili, per lo meno entro certi limiti. Ciascuno di essi richiede un esame tutto affatto particolare. Io ritengo per certo che l'azione del Guardasigilli debba esplicarsi soprattutto contro i recidivi e contro i delinquenti abituali, che infestano la società e sono causa con i loro delitti di grandi dolori, e di grandi preoccupazioni. (*Approvazioni*).

Uno dei temi sul quale, a proposito dei recidivi e dei delinquenti abituali, debbo richiamare l'attenzione del ministro Guardasigilli, è la possibilità della deportazione. Io comprendo le difficoltà che possono essere prospettate, difficoltà tecniche e difficoltà economiche; ma nessuno di noi può dimenticare quello che ha fatto l'Inghilterra, e l'esempio che ha dato l'Olanda in materia di deportazione. La Guinea Olandese è profittevole ed utile alla madre patria, mercè il lavoro ben diretto dei criminali olandesi. L'America del Nord, fu, nei primissimi suoi tempi, in massima parte abitata dai delinquenti che l'Inghilterra vi sbarcava, e quando il Paese fu costituito sotto forma civile, rifiutò energicamente l'invio di altri criminali, tanto che il Presidente Beniamino Franklin, protestando contro l'invio di altri criminali, scriveva in un suo rapporto: « Che direbbe l'Inghilterra se noi mandassimo nel suo paese dei serpenti a sonagli? ».

Tutti conoscono, perchè si tratta di storia più recente, le peripezie della deportazione in Australia. Era questo un paese non abitato che dagli aborigeni, ed ora in poco più di un secolo l'Australia è diventata uno dei paesi più civili. Per capacità produttiva, per sentimentalità, per intellettività, per bellezza di uomini l'Australia gareggia con i paesi più civili del mondo. Ebbene, i primi abitatori furono i criminali

inglesi trasportativi su trenta navi che fecero il giro del Capo di Buona Speranza. È veramente tragica la descrizione di quella colonia; non per tanto i risultati sono stati questi: i criminali più gravi, quelli incapaci di lavorare, i più riottosi al lavoro, e alla disciplina, i meno intelligenti, furono vittime della loro incapacità o malvagità. Gli altri più intelligenti si diedero al lavoro; cominciarono col produrre, poi richiamarono le proprie famiglie; la coltura fu estesa, furono scoperte le miniere ecc. Così a poco a poco molte famiglie inglesi emigrarono in Australia, che era poi un altro loro vasto possedimento, e per tal guisa sviluppandosi è diventato uno dei più fiorenti paesi del mondo.

Noi abbiamo il Giubaland accresciuto anche di un'altra ed estesa terra. Se volete da una parte risanare quelle terre e renderle produttive non sperate che ci vadano i contadini italiani. Bisogna dare l'esempio della produttività di quelle terre, e fondata speranza della possibile agiatezza di coloro che vi fossero destinati; i primi coloni potranno essere i criminali, come quelli che bonificano alcune parti della Sardegna. Così voi conseguirete un doppio intento; eliminerete i criminali peggiori dal paese, e molto probabilmente riuscirete a rendere molto produttiva quella terra che potrà essere un campo di attrazione per l'emigrazione italiana. Questo dell'emigrazione è un problema molto grave. Se l'America si ostina nelle restrizioni che ha deciso di mantenere per la emigrazione italiana, se gli agricoltori italiani, o gli italiani in generale, non trovano altre vie di sbocco, noi ci appresteremo ad assistere al più grave fenomeno demografico di cui si preoccupano tutti i popoli civili: l'iperpopolazione. E l'Italia è il paese più iperpopolato. Si preoccupa l'America della iperpopolazione, che è un paese che ha in proporzione il quadruplo delle terre in rapporto alla popolazione. Noi siamo arrivati oggi a 40 milioni, ed è molto probabile, anche per il progresso dell'igiene, che saranno 60 milioni di abitanti alla fine di questo secolo. È molto preoccupante: è urgente trovare uno sbocco.

Questo potrebbe essere un esempio, una via per facilitare l'emigrazione.

Onorevole ministro, l'ora tarda non mi consente di prolungarmi di più. Io non ho potuto

accennare che alle linee generali, come io penso, e non ho potuto che congratularmi con lei della visione chiara che ha avuta della necessità di presentare la riforma del Codice penale e del Codice civile. Molti progressi sono stati fatti dalla scienza; il Codice non può non seguirli, non può non esserne illuminato. Ricordiamoci, onorevoli colleghi, che nei rapporti internazionali la criminalità è un grande fattore di estimazione o di simpatia. Noi non abbiamo tutelata la nostra emigrazione in America, quando vi andarono molti criminali e molti che non sapevano leggere e scrivere. E ce lo rinfacciano di continuo. È una delle ragioni per cui dichiarano che gl'Italiani sono « indesiderabili ». Noi dobbiamo ridurre assolutamente la criminalità. Quando si pensi, come diceva il senatore Garofalo che da 2000 e tanti omicidi all'anno prima della guerra siamo arrivati adesso a oltre 5000.

GAROFALO. Negli ultimi anni 6000 !

BIANCHI LEONARDO. Tanto peggio; senza accennare a tutti quegli altri reati che rasentano il Codice penale, e restano impuniti, di cui pure bisogna tener conto, perchè imprimono alla nostra gente un carattere d'inferiorità, noi restiamo molto pensosi circa la consistenza morale del nostro paese, e dobbiamo avvisare a tutti i mezzi per frenare la criminalità qualunque ne sia la figura. Occorre che le pene siano più gravi di quel che sono state fino ad ora, e che siano severamente applicate a quelli che le meritano per delitti gravi; dobbiamo eliminare quanti più è possibile dei criminali abituali e recidivi. Noi dobbiamo, anche come Stato, dare esempio di giustizia, perchè niente più che lo Stato può riescire sicuramente a moralizzare il paese, dando esempio di equanimità e di giustizia per tutti i cittadini.

Così noi potremo riacquistare non soltanto la fede in noi stessi e la dignità di popolo civile, ma anche indiscusso prestigio all'estero. E con questa conclusione mi auguro e confido che il ministro della giustizia riuscirà a dare al paese una legislazione la quale risponda a questa finalità, e che, tenuto conto del progresso scientifico e della esperienza degli altri paesi, dia al nostro un Codice penale modernizzato, coordinato con la riforma del sistema penitenziario. Di questa riforma l'efficacia si riverbererà non solo su la nostra coscienza,

che sarà resa più illuminata e più sicura nel cammino aspro della civiltà, ma anche sui rapporti internazionali del nostro paese. (*Applausi, congratulazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Domani parleranno i relatori e il ministro.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto, e prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne. (I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnetti, Albini, Albricci, Amero D'Aste, Angiulli, Artom.

Baccelli Pietro, Badaloni, Badoglio, Barzilai, Bellini, Bensa, Bergamasco, Bergamini, Berio, Berti, Bevione, Bianchi Leonardo, Biscaretti, Bollati, Bonicelli, Bonin, Borghese, Borromeo, Borsarelli, Brandolin, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calisse, Callaini, Camerini, Campello, Campostrini, Cannavina, Cao Pinna, Castiglioni, Catellani, Cattaneo, Cesareo, Chersich, Ciccotti, Cimati, Cipelli, Cippico, Cirincione, Cirmeni, Cito Filomarino, Cocuzza, Colonna, Contarini, Corbino, Cornaggia, Credaro, Cremonesi, Croce.

Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Amelio, D'Andrea, De Cupis, Del Bono, Del Carretto, Della Noce, Del Pezzo, De Tullio, De Vito, Diaz, Dièna, Di Robilant, Di Terranova, Di Trabia, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio.

Faelli, Fano, Ferraris Maggiorino, Ferre di Cambiano, Figoli, Fracassi, Frola.

Gabba, Gallina, Gallini, Garavetti, Garofalo, Gatti, Gentile, Giardino, Giordani, Giordano Apostoli, Giunti, Gonzaga, Grandi, Greppi, Grosoli, Gualterio, Guidi.

Imperiali, Indri.

Lanza di Scalea, Libertini, Loria, Luigi Lusignoli, Lustig.

Malagodi, Malaspina, Mango, Maragliano, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Martinez, Martino, Mayer, Mazzoni, Milano Franco D'A-

ragona, Molmenti, Morpurgo, Morrone, Mosca, Mosconi.

Nava, Niccolini Pietro, Nuvoloni.

Orsi Delfino.

Pagliano, Palummo, Pansa, Pascale, Passerini Angelo, Paulucci di Calboli, Pavia, Peano, Pecori Giraldi, Perla, Pestalozza, Petitti di Roreto, Pincherle, Pipitone, Pironti, Podestà, Poggi, Pozzo, Puntoni.

Quartieri-

Rainieri, Rajna, Rava, Ricci Corrado, Rolandi-Ricci, Romeo delle Torrazze, Rossi Baldo, Rossi Giovanni, Rota Francesco. Ruffini.

Sanjust di Teulada, Santucci, Scherillo, Schiaparelli, Sechi, Sili, Silvestri, Simonetta, Sinibaldi, Sitta, Sormani, Spada, Spirito, Squitti Stoppato, Suardi.

Tacconi, Tamassia, Tamborino, Tanari, Tassoni, Thaon di Revel, Tolomei, Treccani, Triangi.

Valenzani, Valvassori-Peroni, Venturi, Vicini, Vigliani, Vigoni, Vitelli, Volterra, Wollemborg.

Zappi, Zippel, Zupelli.

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 luglio 1923, n. 3288, contenente norme sulla gerenza e vigilanza dei giornali e delle pubblicazioni periodiche (N. 273):

Senatori votanti . . . . .	196
Favorevoli . . . . .	146
Contrari . . . . .	50

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1081, contenente norme di attuazione del Regio decreto-legge 15 luglio 1923, n. 3288, sulla gerenza e vigilanza dei giornali e delle pubblicazioni periodiche (Numero 274):

Senatori votanti . . . . .	196
Favorevoli . . . . .	143
Contrari . . . . .	53

Il Senato approva.

Disposizioni sulla stampa periodica (Numero 275):

Senatori votanti . . . . .	196
Favorevoli . . . . .	150
Contrari . . . . .	46

Il Senato approva.

Norme per il conferimento dei posti notarili vacanti (N. 191):

Senatori votanti . . . . .	196
Favorevoli . . . . .	160
Contrari . . . . .	36

Il Senato approva.

Sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche (N. 272):

Senatori votanti . . . . .	196
Favorevoli . . . . .	151
Contrari . . . . .	45

Il Senato approva.

Domani alle ore 14 e 30 riunione degli Uffici, alle ore 15 e 30 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge:

Delega al Governo del Re della facoltà di emendare il Codice penale, il Codice di procedura penale, le leggi sull'ordinamento giudiziario e di apportare nuove modificazioni e aggiunte al Codice civile (N. 204);

Delega al Governo del Re della facoltà di arrecare emendamenti alle leggi di pubblica sicurezza (N. 203).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Aumento dell'appannaggio a S. A. R. il Principe Tomaso Alberto Vittorio di Savoia Duca di Genova (N. 302);

Aumento dell'appannaggio a S. A. R. il Principe Emanuele Filiberto di Savoia, Duca d'Aosta (N. 303).

III. Votazione per la nomina:

a) di tre Commissari alla Cassa depositi e prestiti;

b) di tre Commissari all'Amministrazione del Fondo per il culto.

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2072, concernente le norme per l'uso della Bandiera nazionale (N. 300);

Provvedimenti sull'organizzazione degli uffici per l'esecuzione di opere pubbliche nel Mezzogiorno e nelle isole (N. 248);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2290, relativo alla unificazione delle norme che regolano il servizio dei vaglia interni, ordinari, telegrafici e di servizio e quello dei vaglia internazionali (N. 247);

Conversione in legge del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1853, recante provvedimenti per le patenti dei segretari comunali (N. 263);

Approvazione dei rendiconti consuntivi già presentati al Parlamento e concernenti:

1°) l'Amministrazione dello Stato, per gli esercizi finanziari dal 1912-13 al 1923-24, ivi compresi quelli dell'Amministrazione delle ferrovie, per gli esercizi finanziari dal 1912-13 al 1922-23;

2°) il Fondo dell'emigrazione, per gli esercizi finanziari dal 1910-11 al 1923-24;

3°) l'Eritrea, per gli esercizi finanziari 1911-12, 1912-13, e 1913-14;

4°) la Somalia, per gli esercizi finanziari dal 1910-11 al 1912-13 (N. 207);

Conversione in legge dei Regi decreti-legge:

1° 25 settembre 1924, n. 1494, relativo al cambio delle cartelle al portatore dei consolidati 3,50 %, emissioni 1902 e 1906, e pagamento delle cedole relative;

2° 10 novembre 1924, n. 1780, riguardante la cessione delle ricevute di deposito delle cartelle dei consolidati 3,50 % ed agevolazioni di pagamento delle cedole di alcune categorie di dette cartelle (N. 261);

Conversione in legge del Regio decreto 30 ottobre 1924, n. 1820, concernente il conseguimento dell'abilitazione alla direzione didattica e concorso a posti di direttore didattico governativo (N. 282);

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 25 luglio 1924, n. 1258, riguardante la sistemazione finanziaria del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana in Palermo (N. 216);

Conversione in legge del Regio decreto 23 ottobre 1924, n. 2009, contenente provvedimenti in dipendenza dei danni prodotti dal nubifragio del 13 agosto 1924 nelle provincie di Como e Novara (N. 240);

Ordinamento edilizio del comune di Gardone Riviera (N. 310);

Conversione in legge del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 919, che proroga al 31 dicembre 1924 la temporanea abolizione del dazio doganale sul frumento ed altri cereali (N. 253);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 agosto 1924, n. 1376, che riduce il dazio doganale sulla farina di frumento e sul semolino e del Regio decreto-legge 20 ottobre 1924, n. 1649, che abolisce temporaneamente il dazio doganale sulla farina di frumento, sul semolino e sulle paste di frumento (N. 254);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 dicembre 1924, n. 2099, che proroga al 30 giugno 1925 la temporanea abolizione del dazio sul frumento ed altri cereali nonchè i divieti d'esportazione sul frumento, sulla farina di frumento, sul semolino e sul granturco giallo (N. 260);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1924, n. 2134, che proroga la riduzione del dazio e la esenzione dalla tassa di vendita per il petrolio destinato ai motori agricoli (N. 259);

Pensioni alle famiglie dei caduti per la causa nazionale dal 23 luglio 1919 al 1° novembre 1922 ed ai mutilati per la stessa causa nello stesso periodo, nonchè ai militi della M. V. S. N. mutilati in servizio ed alle famiglie dei militi caduti nell'adempimento del loro volontario dovere (N. 307);

Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1261, col quale vengono trasferite al Ministero delle finanze le attribuzioni del Ministero dell'economia nazionale in materia di borse-valori (N. 295);

Conversione in legge del Regio decreto 26 novembre 1924, n. 1886, contenente disposizioni relative ai Regi educandati femmine *ili*



di Milano, Firenze, Verona, Udine, Palermo e Montagnana (N. 283);

Sulla dispensa dal servizio dei funzionari dello Stato (N. 276).

La seduta è tolta (ore 18.30).

## ORDINE DEL GIORNO DEGLI UFFICI

Giovedì 17 dicembre 1925

ALLE ORE 14.30.

Per l'esame dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 11 giugno 1925, n. 990, riguardante la proroga del termine stabilito nell'articolo 15 del Regio decreto-legge 13 maggio 1923, n. 1159, circa la ricostituzione degli atti di stato civile distrutti od omessi nelle terre invase o sgombrate a causa della guerra (N. 265);

Conversione in legge del Regio decreto 11 giugno 1925, n. 913, portante provvedimenti eccezionali per l'amministrazione della giustizia civile in rapporto alla distruzione degli archivi del tribunale e della pretura di Palmi per effetto dell'incendio del 9-10 maggio 1925 (Numero 266);

Conversione in legge del Regio decreto 11 giugno 1925, n. 1028, relativo alla ripartizione del numero dei posti di giudici, sostituti procuratori del Re e giudici aggiunti con funzioni di segretari e vice segretari del Re e giudici aggiunti con funzioni di segretari e vice segretari del Ministero della giustizia e degli affari di culto (N. 267);

Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1339, concernente la devoluzione alle autorità giudiziarie di Ancona delle controversie e degli affari in materia di statuto personale riguardante i cittadini italiani in Turchia (N. 268);

Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1372, contenente norme circa la ricostituzione degli atti distrutti dall'incendio nel tribunale e nella pretura di Palmi (N. 270);

Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1325, per la proroga dei ter-

mini nei procedimenti penali in conseguenza dell'incendio degli uffici giudiziari di Palmi (N. 271);

Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1924, n. 1700, che istituisce un Regio Istituto tecnico in Chiavari, Lucera e Sampierdarena (N. 285);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1692, portante disposizioni per il recupero delle sovvenzioni cerealicole con fondi dello Stato ed altri provvedimenti di credito agrario (N. 289);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1691, che dà facoltà al Governo di autorizzare la costituzione di un Consorzio per la istituzione e l'esercizio di Magazzini generali in Sicilia (N. 291);

Conversione in legge del Regio decreto 5 aprile 1925, n. 516, che autorizza gli istituti di credito fondiario e di credito agrario a concedere mutui ai Consorzi di bonifica, idraulici e di irrigazione con garanzia di delegazioni sui contributi consorziali (N. 292);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 febbraio 1925, n. 111, relativamente ai concorsi per l'ammissione in alcuni ruoli del personale civile dell'Amministrazione della guerra (N. 313);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1878, relativo all'interpretazione dell'articolo 33-36 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, circa il valore della missione rotativa (N. 314);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 883, che reca le norme per le promozioni del personale postale, telegrafico e telefonico in applicazione del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni (N. 315);

Conversione in legge del Regio decreto 11 giugno 1925, n. 1058, relativo all'uso della divisa del personale subalterno dell'Amministrazione provinciale dei servizi postali ed elettrici (N. 318);

Autorizzazione della spesa di lire 3,600,000 per provvedere alla posa di un cavo sottomarino tra Val d'Arche e Zara per costruire una comunicazione telefonica e telegrafica fra Trieste e Zara (N. 319);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1882, concernente l'attribuzione ai prefetti dei poteri e delle funzioni precedentemente esercitate in materia di assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra dai commissari governativi presso le cessate Giunte provinciali per il collocamento e la disoccupazione (N. 320);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2208, che reca disposizioni per combattere l'alcoolismo (N. 321);

Conversione in legge del Regio decreto 22 agosto 1919, n. 1672, che approva la convenzione per la regificazione del Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma, e del Regio decreto 9 maggio 1920, n. 852, che modifica i ruoli organici del personale insegnante, amministrativo e di servizio del Regio Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma (N. 322);

Conversione in legge del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1849, in virtù del quale cessano di aver vigore le disposizioni del Regio decreto 9 settembre 1923, n. 1987, riguardante la nomina di un commissario straordinario per alcuni uffici ed istituti di antichità e d'arte dell'Italia meridionale (N. 323);

Conversione in legge del Regio decreto 6 novembre 1924, n. 1884, che dichiara monumento nazionale la casa ove visse e morì Alfredo Oriani (N. 324);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 697, relativo all'acqui-

sto, nell'interesse dell'azienda ferroviaria, di locomotive in conto riparazioni (N. 325);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, relativo all'istituzione del Consiglio d'amministrazione e della carica di direttore generale per le ferrovie dello Stato (N. 326);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1083, relativo all'attribuzione degli assegni al personale delle ferrovie dello Stato avente qualifiche dall'8° al 14° grado (N. 327);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 giugno 1924, n. 1236, riguardante la proroga del termine di cui al Regio decreto-legge 27 aprile 1924, n. 556, per le dispense dal servizio di personale ferroviario (N. 328);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1242, relativo alla composizione della Commissione centrale di avanzamento per il personale delle ferrovie dello Stato (N. 329);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1244, relativo alle modificazioni al Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, concernente l'istituzione del Consiglio d'amministrazione e della carica di direttore generale per le ferrovie dello Stato (Numero 320).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resocouti delle sedute pubbliche